



19 MAR. 2002
3 APR. 2002

Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 18 marzo 2002

Oggetto: COMUNE DI MOIANO (BN) – PIANO REGOLATORE GENERALE – ADEGUAMENTO AI RILIEVI REGIONALI DI CUI AL D.P.G.R. N. 1255 DEL 18.05.2001.

L'anno duemiladue addì DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 7671 del 12.03.2002 agg. - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1) AGOSTINELLI	Donato	13) FELEPPA	Michele
2) BORRILLO	Ugo	14) FURNO	Romeo
3) BOSCO	Egidio	15) GITTO	Vincenzo
4) BOZZI	Giovanni Angelo Mosé	16) LAVORGNA	Antonio
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) LOMBARDI	Paolo F.G.
6) CENICCOLA	Amedeo	18) LUCIANO	Antonio
7) COLETTA	Antonio	19) MASTROCINQUE	Giovanni
8) D'AMBROSIO	Mario Carmine	20) MENECELLA	Giovanni
9) DAMIANO	Nicola	21) MOLINARO	Giovanni
10) DE GENNARO	Giovanni	22) PETRUCCIANO	Fernando
11) DE LIBERO	Emmanuele	23) PRINCIPE	Claudio
12) DI CERBO	Clemente	24) TESTA	Cosimo

COPIA AGLI AT
SE NE TRASMETTA UN
COPIA AGLI UFFICI
SETT. TERRITORIO
3682
09-04-2002
IL SEGRETARIO GENERALE
19

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri, ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri: 2 - 8 - 13 - 20 - 23

Sono presenti i Revisori dei Conti CAVUOTO - BETTINI

Sono, altresì, presenti gli Assessori SPATAFORA - ANTONINO - BORRELLI - LAMPARELLI - RAZZANO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto.

Riferisce, altresì, che sulla stessa la II Commissione Consiliare si é espressa come da parere allegato sotto il n. 2).

Al termine, nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 20 (19 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata, venga data la immediata esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito delle eseguite votazioni;
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

1. ADEGUARE il Piano Regolatore Generale ai rilievi formulati dal decreto regionale n. 1255 del 18.05.2001 e per effetto introdurre d'ufficio detti adeguamenti alla **Tavola F.2. - 02 - NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**all.c**)
Occorre che il Comune di Moiano provveda all'adeguamento del P.R.G. in relazione all'osservanza delle prescrizioni formulate dal Settore Beni Paesaggistici - Ambientali e Culturali, all'osservanza di quanto imposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001 e all'adeguamento del P.R.G. ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla L.R. 7.01.2000, n. 1, recante "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale", riportate nella narrativa del decreto n. 1255 del 18.5.2001.
2. TRASMETTERE al Sindaco del Comune di Moiano il seguente telegramma: "Comunicasi C.P.seduta 18 corrente delibera n. 32 habet adeguato il P.R.G. ai rilievi di cui al decreto regionale".
3. DARE alla presente immediata esecutività.

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 15,00.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 134

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 19 MAR. 2002


IL MESSO


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott Gianclaudio IANNELLA)


La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 MAR. 2002 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 4 APR. 2002


IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 4 APR. 2002

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale

Benevento, li 4 APR. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott Gianclaudio IANNELLA)



PROVINCIA di BENEVENTO


Settore Affari Generali e Personale

268
8-4-02

Prot. n. 3482.....

Benevento, lì.....

U.O.: Consiglio



AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO TERRITORIALE

SEDE

Oggetto: DELIBERA C.P.N.32 DEL 18.3.2002 AD OGGETTO: "COMUNE DI MOIANO (BN)-PIANO REGOLATORE GENERALE- ADEGUAMENTO AI RILIEVI REGIONALI DI CUI AL D.P.G.R. N.1255 DEL 18.5.2001"-

Per quanto di competenza, si rimette fascicolo e copie della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. Alfonsina Colarusso



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale


60

22-3-02

Prot. _____

Benevento, _____

U.O.: CONSIGLIO



AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
TERRITORIALE

SEDE

OGGETTO: DELIBERA C.P. N. 32 DEL 18.03.2002 AD OGGETTO: "COMUNE DI MOIANO - PIANO REGOLATORE GENERALE - ADEGUAMENTO AI RILIEVI REGIONALI DI CUI AL D.P.G.R. N.1255 DEL 18.5.2001."

Per quanto di competenza, si rimette fascicolo e copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Alfonsina Colarusso -



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: COMUNE DI MOIANO (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE -
ADEGUAMENTO AI RILIEVI REGIONALI DI CUI AL D.P.G.R. N. 1255
DEL 18.05.2001.

L'ESTENSORE

Dopo

L'ASSESSORE

[Signature]

IL CAPO UFFICIO

Dopo

ISCRITTA AL N. 20da an
DELL'ORDINE DEL GIORNO 4

ESECUTIVITA'

IMMEDIATA

APPROVATA CON DELIBERA N. 32 DEL 18 MAR. 2002

Favorevoli n. _____
Contrari n. _____

Su Relazione ASS. SPATAFORA

IL SEGRETARIO GENERALE [Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilita'

di L. _____

di L. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. N. _____

Progr. n. _____ del _____

Esercizio finanziario 200__

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

Vista l'istruttoria compiuta dall'arch. Alessandrina Papa (all. a), Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica e Attività Produttive del Settore Programmazione e Servizi al Territorio della Provincia;

Vista la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore dott. arch. Elisabetta CUOCO;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica Dott. Rosario SPATAFORA:

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 85 del 30.09.2000 avente ad oggetto " **Comune di Moiano - P.R.G. - Approvazione con prescrizioni** " la Provincia ha approvato il Piano con le prescrizioni dettate dal C.T.R. con parere n. 1644 del 22.06.2000, assegnando al comune il termine di giorni sessanta per assumere nei confronti delle prescrizioni le proprie determinazioni;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 4.01.2001 avente ad oggetto " **Comune di Moiano - Piano Regolatore .Generale: approvazione definitiva** " la Provincia, essendo decorso infruttuosamente il termine di giorni sessanta assegnato al Comune di Moiano per la formulazione di eventuali controdeduzioni, ha approvato definitivamente il Piano in parola introducendo d'ufficio le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1644 del 22.06.2000;

Considerato che:

- con nota prot. n° 4420 del 14.02.2001, la Provincia di Benevento ha trasmesso lo strumento urbanistico alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.03.1982, n° 14, tit. II, par.5;
- la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001, ha specificato che la regione può esplicitare il controllo di conformità su uno strumento urbanistico anche attraverso il visto di conformità condizionato nell'intento di rendere operante il piano in tempi più brevi, ossia non appena si verifichi l'eliminazione dei rilievi regionali subordinatamente condizionanti la conformità e che l'introduzione degli adeguamenti richiesti in sede di emissione di visto condizionato spetta all'Ente delegato, solo nel caso in cui detti adeguamenti possano essere ricondotti all'attività specifica svolta dal medesimo Ente;
- la Regione Campania ha trasmesso con nota prot. n° 1867 del 22.05.2001, acquisito al prot. gen. di questo Ente al n° 14503 del 24.05.2001, il decreto n. 1255 del 18.05.2001 con visto condizionato (**all.b**), con il quale, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione n. 0357/AC dell'11.05.2001, ha ammesso al visto di conformità il P.R.G. del Comune di Moiano con le condizioni e gli adeguamenti ivi riportati;
- questo Ente in virtù dei poteri di delega, deve emettere apposito decreto conformativo ai rilievi regionali formulati come richiesta di adeguamento dello strumento urbanistico ai rilievi stessi;

Ritenuto che, il decreto regionale n° 1255 del 18.05.2001 ha ammesso il Piano al visto di conformità a condizione che l'Ente delegato introduca nella Tavola F.2 - 02 - NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO - gli adeguamenti riportati specificamente ai punti 1.- 2. - 3. - 4. e che inoltre il P.R.G. deve essere adeguato:

- all'osservanza delle prescrizioni formulate dal Settore Beni Paesaggistici-Ambientali e Culturali , di cui alla nota n. 1305/2001, riportate nella narrativa del decreto e che qui si intendono integralmente trascritte;
- all'osservanza di quanto imposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001;
- all'adeguamento del P.R.G. ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla L.R. 7.01.2000, n° 1, recante “ Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale “.

Vista la delibera di C.C. n° 23 del 24.07.2001 con la quale il Comune di Moiano ha preso atto delle condizioni e degli adeguamenti riportati nel dispositivo del decreto stesso (**all. c**);

Visto l'atto di concertazione tra il Comune di Moiano e la Soprintendenza ai BB.AA.PP.PP.SS.AA.DD. di Caserta e Benevento del 16.10.2001, riflettente i contenuti di cui all'art. 5 , comma 2, delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico (**all. d**).

Vista la L.U. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.MM. 1.04.1968, n. 1404 e 2.04.1968, n. 1444;

Viste le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 9/83;

Vista la L.R. 13/85;

Vista la circolare approvata dalla G. R. con deliberazione n° 1349 del 23.03.2001;

Visto il Decreto Regionale n° 1255 del 18.05.2001.

Ritenuto di dover emanare provvedimento conformativo ai rilievi regionali di cui al D.P.G.R. n° 1255 del 18.05.2001;

Sentito il Comune di Moiano,

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1) DI ADEGUARE il Piano Regolatore Generale ai rilievi formulati dal decreto regionale n° 1255 del 18.05.2001 e per effetto introdurre d'ufficio detti adeguamenti alla **Tavola F.2 – 02 – NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**all.e**);

- Occorre che il Comune di Moiano provveda all'adeguamento del P.R.G. in relazione all'osservanza delle prescrizione formulate dal Settore Beni Paesaggistici-Ambientali e Culturali, all'osservanza di quanto imposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001 e all'adeguamento del P.R.G. ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla L.R. 7.01.2000, n° 1, recante “ Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale “, riportate nella narrativa del decreto n. 1255 del 18.05.2001.

2) DI TRASMETTERE al Sindaco del Comune di Moiano il seguente telegramma “ Comunicasi C.P. seduta in data 18 corrente delibera n. 32 habet adeguato il P.R.G. ai rilievi di cui al decreto regionale ”.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLI


Oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi

n. _____ facciate uniti.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE

SERVIZIO URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Largo G. Carducci- Centralino tel. 0824 774111- Uff. 0824 774284



ALL. a)

Prot. n. _____

del _____

Al Dirigente del Settore
Dott. Arch. Elisabetta CUOCO

All'Assessore all'Urbanistica
Dott. Rosario SPATAFORA

Loro Sedi

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Comune di MOIANO (BN).
Piano Regolatore Generale. Adeguamento ai rilievi regionali di cui al
D.P.G.R. n° 1255 del 18.05.2001.

A seguito della definizione dell'iter procedurale per l'emissione del decreto di approvazione del P.R.G., la sottoscritta arch. Alessandrina. Papa, Responsabile del Servizio Urbanistica ed Attività Produttive, relaziona quanto segue:

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 85 del 30.09.2000 avente ad oggetto " **Comune di Moiano - P.R.G. - Approvazione con prescrizioni** " la Provincia ha approvato il Piano con le prescrizioni dettate dal C.T.R. con parere n. 1644 del 22.06.2000, assegnando al comune il termine di giorni sessanta per assumere nei confronti delle prescrizioni le proprie determinazioni;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 4.01.2001 avente ad oggetto " **Comune di Moiano - Piano Regolatore Generale: approvazione definitiva** " la Provincia, essendo decorso infruttuosamente il termine di giorni sessanta assegnato al Comune di Moiano per la formulazione di eventuali controdeduzioni, ha approvato definitivamente il Piano in parola introducendo d'ufficio le prescrizioni di cui al voto del C.T.R. n. 1644 del 22.06.2000;

- con nota prot. n° 4420 del 14.02.2001, la Provincia di Benevento ha trasmesso lo strumento urbanistico alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.03.1982, n° 14, tit. II, par.5;
- la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001, ha specificato che la regione può esplicitare il controllo di conformità su uno strumento urbanistico anche attraverso il visto di conformità condizionato nell'intento di rendere operante il piano in tempi più brevi, ossia non appena si verifichi l'eliminazione dei rilievi regionali subordinatamente condizionanti la conformità e che l'introduzione degli adeguamenti richiesti in sede di emissione di visto condizionato spetta all'Ente delegato, solo nel caso in cui detti adeguamenti possano essere ricondotti all'attività specifica svolta dal medesimo Ente;
- la Regione Campania ha trasmesso con nota prot. n° 1867 del 22.05.2001, acquisito al prot. gen. di questo Ente al n° 14503 del 24.05.2001, il decreto n. 1255 del 18.05.2001 con visto condizionato con il quale il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione n. 0357/AC dell'11.05.2001, ha ammesso al visto di conformità il P.R.G. del Comune di Moiano con le condizioni e gli adeguamenti ivi riportati;
- questo Ente in virtù dei poteri di delega, deve emettere apposito decreto conformativo ai rilievi regionali formulati come richiesta di adeguamento dello strumento urbanistico ai rilievi stessi;

Considerato che:

- il decreto regionale n° 1255 del 18.05.2001 ha ammesso il Piano al visto di conformità a condizione che l'Ente delegato introduca nella Tavola F.2 - 02 - NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO - gli adeguamenti riportati specificamente ai punti 1.- 2. - 3. - 4. e che inoltre il P.R.G. deve essere adeguato:

- all'osservanza delle prescrizioni formulate dal Settore Beni Paesaggistici-Ambientali e Culturali, di cui alla nota n. 1305/2001, riportate nella narrativa del decreto e che qui si intendono integralmente trascritte;
- all'osservanza di quanto imposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001;
- all'adeguamento del P.R.G. ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla L.R. 7.01.2000, n° 1, recante " Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale ".

- con delibera di C.C. n° 23 del 24.07.2001 il Comune di Moiano ha preso atto delle condizioni e degli adeguamenti riportati nel dispositivo del decreto stesso;


- con l'atto di concertazione tra il Comune di Moiano e la Soprintendenza ai BB.AA.PP.PP.SS.AA.DD. di Caserta e Benevento del 16.10.2001, riflettente i contenuti di cui all'art. 5, comma 2, delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico, è stata ratificata la perimetrazione del centro storico di Moiano ed aggiunto alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. l'articolo riguardante le "Norme Transitorie" per la redazione degli strumenti attuativi del P.R.G. stesso;

- questo Ente a conclusione dell'iter istruttorio del P.R.G. in parola debba emanare provvedimento conformativo ai rilievi regionali di cui al D.P.G.R. n° 1255 del 18.05.2001;


Si propone di adeguare il Piano Regolatore Generale ai rilievi formulati dal decreto regionale n° 1255 del 18.05.2001 e per effetto introdurre d'ufficio detti adeguamenti alla **Tavola F.2 - 02 - NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO;**

- Occorre, inoltre, che il Comune di Moiano provveda all'adeguamento del P.R.G. in relazione all'osservanza delle prescrizione formulate dal Settore Beni Paesaggistici-Ambientali e Culturali, all'osservanza di quanto imposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.03.2001 e all'adeguamento del P.R.G. ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla L.R. 7.01.2000, n° 1, recante " Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale ", riportate nella narrativa del decreto n. 1255 del 18.05.2001.

Il Funzionario Responsabile del Servizio
(dott. arch. Alessandrina Papa)



Visto: Il Dirigente del Settore
(Dott. Arch. Elisabetta CUOCO)



all. b)



Regione Campania

Il Presidente

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonio Luongo

N 001255

OGGETTO: COMUNE DI MOIANO (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE - COMPETENZE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO - L.R. 20.3.1982 N.14 TIT. II PAR.5 - CONTROLLO DI CONFORMITA' - AMMESSO AL VISTO CONDIZIONATO.

REGIONE CAMPANIA
SETTORE URBANISTICA
21 MAG. 2001
Protocollo N° 1067

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 6.5.1975 n. 26 ; 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 28.3.1985;

VISTA la Legge 18.5.1989 n. 183;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241;

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 - pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 - e n. 558 del 24.2.1998 - pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTO il D.M. 30.9.1996;

VISTA la Legge 15.5.1997 n. 127;

VISTO il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490;

VISTA la L.R. 27.4.1998 n. 7;



PER COPIA CONFORME
AGLI UFFICIO
[Signature]

001255



PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonietta Luongo

VISTA la L.R. 7.1.2000 n. 1;

VISTO il D.P.G.R.C. n. 7746 del 12.9.2000 (Delegato Assessore all'Urbanistica per l'esercizio dei provvedimenti di competenza);

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;



PER COPIA CONFORME
AGLI ATTI D'UFFICIO
[Signature]

PREMESSO:

- CHE il Comune di MOIANO (BN) è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;
- CHE il suddetto Comune a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato gravemente danneggiato e classificato sismico con S=9;
- CHE l'intero territorio del Comune di cui trattasi è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, giusta D.M. 28.3.1985;
- CHE il Comune in argomento rientra parzialmente sia nell'ambito del Bacino Nazionale "Liri Garigliano Volturno", giusta Legge 18.5.1989 n. 183 e sia parzialmente nell'ambito del Bacino Regionale "Nord Occidentale", giusta L.R. 7.2.1994 n. 8;
- CHE il Comune in parola rientra nella perimetrazione del Piano Territoriale Paesistico "Massiccio del Taburno", giusta D.M. 30.9.1996;
- CHE il Comune di cui trattasi è sottoposto a vincolo, giusta Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490;
- CHE il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, con proprio decreto n. 971 del 13.1.1998, ha nominato il Commissario ad acta per l'adozione del Piano Regolatore Generale del Comune di Moiano (Bn);
- CHE con proprio provvedimento n. 3 del 18.5.1999, il Commissario ad acta ha adottato il Piano Regolatore Generale del Comune in parola;
- CHE lo stesso Commissario ad acta, in data 18.5.1999 con provvedimento n. 1, ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustico del Comune di Moiano (Bn);
- CHE lo strumento urbanistico generale di cui trattasi è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempimenti sono state presentate n. 65 osservazioni giustificate da attestazione del 3.1.2000 a firma del Segretario Comunale e del Commissario ad acta;
- CHE con proprio provvedimento n. 4 del 23.11.1999, sulla base del parere reso dal Progettista del P.R.G., il Commissario ad acta ha controdedotto alle osservazioni presentate determinando di accoglierne totalmente n. 39, par-



Regione Campania

Il Presidente



PER COPIA CONFORME
AGLI AUT. D'UFFICIO

PER COPIA CONFORME
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonella Leone

001255

zualmente n. 10, respingerne n. 14 e rinviarne n. 2 alle necessarie determinazioni degli organi competenti all'approvazione del P.R.G.;


- CHE in merito alle indagini geologiche allegate al P.R.G. de quo, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Benevento, con voto n. 1491 reso nell'adunanza del 15.7.1999 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7.1.1983 n. 9;
- CHE in merito al P.R.G. in argomento, la A.S.L. di Benevento, competente per territorio, in data 18.10.1999 prot. n. 3383/ISP, ha espresso parere sanitario favorevole, con condizioni;
- CHE sulle previsioni del P.R.G. relative alla parte del territorio comunale rientrante nell'ambito del Bacino Regionale "Nord Occidentale", il Comitato Istituzionale della medesima Autorità, nella seduta del 28.10.1999 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- CHE sulle previsioni dello strumento urbanistico generale in parola, relative alla parte del territorio comunale rientrante nell'ambito del Bacino Nazionale "Liri Garigliano Volturno, la medesima Autorità, con nota n. 2388 del 3.12.1999, ha comunicato al Comune di Moiano (Bn) il proprio parere di compatibilità (con prescrizioni) con la pianificazione in atto a scala di Bacino;
- CHE il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento, con nota n. 3268 del 10.4.2000, ha espresso nulla osta, per quanto in competenza, il ordine alla congruenza delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- CHE in merito al P.R.G. di cui trattasi, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Benevento, con voto n. 1644 del 22.6.2000, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- CHE L'Amministrazione Provinciale di Benevento, con deliberazione consiliare n. 85 del 30.9.2000, ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Moiano (Bn) con le prescrizioni di cui al parere del C.T.R. n. 1644 del 22.6.2000, decidendo in via definitiva sulle osservazioni presentate al P.R.G. e assegnando, alla medesima Amministrazione Comunale il termine di giorni sessanta per le eventuali controdeduzioni;

001255



PER COPIA CONFORME
AL DIRIGENTE DEL SERV.
Antoniello Luongo

- CHE l'Amministrazione Provinciale di Benevento, essendo decorso infruttuosamente il termine di giorni sessanta assegnato al Comune di Moiano (Bn) per la formulazione di eventuali controdeduzioni, con provvedimento consiliare n. 9 del 4.1.2001, ha definitivamente approvato il P.R.G. in argomento, introducendo d'ufficio le prescrizioni del C.T.R. in conformità della delibera di C.P. n. 85/2000;
- CHE successivamente lo strumento urbanistico in argomento è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;
- CHE la Relazione Istruttoria n. 801 del 26.4.2001 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica, conclude che, ai sensi della circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, il Piano Regolatore Generale del Comune di Moiano (Bn) possa essere ammesso al visto di conformità con le condizioni ivi riportate e che vengono trascritte nel dispositivo del presente provvedimento;
- CHE dalla nota n. 1305 del 9.5.2001 del Settore Tutela Beni Paesaggistici Ambientali e Culturali dell'Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio, tra l'altro, si evince che:
 - con il D.M. 28.3.1985, per l'intero territorio del Comune di Moiano, con l'esclusione del centro abitato delimitato dallo strumento urbanistico vigente all'epoca, oppure ai sensi dell'art. 41-quinquies, lettera a9, della L.U. n. 1150/1974, nel testo modificato dall'art. 17 della legge n. 765/67, sono state vietate modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonchè per i lavori che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi;
 - detto regime inibitorio è stato sollevato con il Piano Territoriale Paesistico del Massiccio del Monte Taburno approvato con DM 30.9.1996;
 - la tavola 07 del PRG definisce gli ambiti di zona del PTP, individuando la zona RUA di recupero urbanistico-edilizio e restauro paesistico-ambientale e la zona CI di Conservazione Integrale. Inoltre dalla tavola si evince che una parte del territorio comunale non è normata dal PTP;
 - nella tavola 23 dei vincoli è indicata un'unica fascia di rispetto fluviale ai sensi della L.R. 14/82 e L. 431/85;
- CHE la succitata nota conclude ritenendo che il Piano Regolatore Generale del Comune di Moiano (Bn), al solo fine della tutela paesaggistica ed ambientale ai sensi del Decreto Legislativo n. 490 del 29.10.1999, appare contenere sufficienti elementi di tutela dei beni paesistico-ambientali, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - le norme di zona del PRG siano in costante riferimento con le norme delle zone coincidenti RUA e CI del Piano Territoriale



PER COPIA CONFORME
AGLI ATTI IN OFFICIO



Regione Campania

Il Presidente

001255

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Autonomia
Luongo

Pesistico del Massiccio del Monte Taburno, approvato con DM 30.9.1996, attraverso un testo coordinato;

- sia verificata la compatibilità alle prescrizioni di zona del P.T.P. per gli interventi previsti dal P.R.G.;
- nella carte dei vincoli dovranno essere indicate le due fasce fluviali ai sensi della L.R. 14/82 e L. 431/85, dato che presuppongono due regimi differenti, rispettivamente inedificabilità ed autorizzativo;
- la carta dei vincoli dovrà contenere anche gli altri beni individuati dall'art. 146 del Testo Unico n. 490/99;
- il Comune dovrà verificare se la parte del territorio non inclusa nel PTP, era interna al perimetro del centro abitato come specificato dal DM del 28.3.1985. Nel caso in cui la zona sia esterna è in vigore attualmente il regime inibitorio esclusivamente per detta zona, in quanto non sollevato dal PTP;
- all'elaborato 17 (perimetrazione del Centro Storico) va allegato, come parte integrante del PRG, l'atto amministrativo che definisce il concerto tra il Comune e la Soprintendenza BBAA.AA.SS.;

CONSIDERATO:

- CHE la Giunta Regionale, sulla base della Relazione Istruttoria n.801/2001 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica, e della nota n. 1305/2001 del Settore Tutela Beni Paesaggistici Ambientali e Culturali, con deliberazione n. 0357/AC dell'11.5.2001 ha ammesso al visto di conformità il Piano Regolatore Generale del Comune di Moiano (Bn) a condizione che l'Ente delegato introduca gli adeguamenti riportati nel dispositivo del presente provvedimento;
- alla stregua dell'Istruttoria compiuta dal Settore Urbanistica, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo, e su conforme e motivata deliberazione di Giunta Regionale n. 0357/AC dell'11.5.2001, non soggetta al visto della C.C.A.R.C. ai sensi della Legge 15.5.1997 n. 127, art. 17 comma 32;



PER COPIA CONFORME
AGLI ATTI D'UFFICIO

[Handwritten signature]

001255



PER COPIA
IL DIRIGENTE
Antonia Luongo
CONFORME
DEL SERVIZIO

su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

DECRETA

Nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5, e ai sensi di quanto disposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, il Piano Regolatore Generale del Comune di MOIANO (BN), adottato dal Commissario ad acta con propria determinazione n. 1 del 18.5.1999, ed approvato con prescrizioni dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, prima con deliberazione consiliare n. 85 del 30.9.2000 e successivamente e definitivamente con deliberazione consiliare n. 9 del 4.1.2001, E' AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA' a condizione che l'Ente delegato introduca nella Tavola F.2. - 02 - NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO - gli adeguamenti qui di seguito riportati, atteso che trattasi di specifica attività riconducibile a quella propria dell'Ente delegato svolta in sede di approvazione del Piano:

1. l'ultimo capoverso dell'art. 23, a pag. 40 - Zona D1 - Produttiva commerciale, dopo le parole "di carattere direzionale e commerciale" va adeguato con la introduzione della seguente sostituzione: <<ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della Legge 6.8.1967 n. 765)>>;
2. l'art. 23, a pag. 41 - Zona D2 - Produttiva Artigianale - Industriale, va rinominato art. 23bis; inoltre, l'ultimo capoverso dopo le parole "per ogni lotto di intervento" va adeguato con la introduzione del seguente periodo: << mentre per gli insediamenti a carattere commerciale devono essere rispettati gli standard minimi inderogabili di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444>>;
3. l'art. 24 - Zona D3 - Produttiva di trasformazione Agricola, la fine del sesto capoverso va adeguato con la introduzione del seguente periodo: << qualora trattasi di insediamenti a carattere commerciale e/o direzionale, devono essere rispettati gli standard minimi inderogabili di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444>>;
4. gli artt. 23, 23bis (così rinominato) e 24, laddove prevedono l'edificazione di superfici utili residenziali nella misura massima di 1/5 della potenzialità edificatoria del lotto e fino ad un massimo di 450 mc, devono essere adeguati con l'introduzione del seguente periodo: << purchè si tratti di alloggi di custodia o di servizio ai sensi della L.R. 6.5.1975 n. 26, art. 2 lettera f), contenendo il volume destinato a tale funzione entro il valore massimo di 300 mc>>.

Occorre provvedere all'adeguamento del P.R.G. in relazione all'osservanza delle prescrizioni formulate dal Settore Tutela Beni Paesaggistici-Ambientali e Culturali, di cui alla nota n. 1305/2001, riportate nella narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte.



PER COPIA
CONFORME
AGLI ATTI
DEL SERVIZIO

Regione Campania

Il Presidente

PER COPIA CONFOR-
IL DIRIGENTE DEL SERV.
Antonietta Luongo

001255

- Le Amministrazioni interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.
- X - Occorre che il Comune di Moiano (Bn) adegui il Piano Regolatore Generale ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla L.R. 7.1.2000 n. 1, recante "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale".
- Il presente atto non è soggetto al visto della C.C.A.R.C. ai sensi della Legge 15.5.1997 n. 127, art. 17 comma 32.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Napoli, li

18 MAG. 2001

p. IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE DELEGATO

Avv. Marco Di Lello

PV/801DPGR.doc
provvedimentinpc



PER COPIA CONFORME
AGLI UFFICIO

all. c)

(ORIGINALE)

Comune di Moiano
82010 - Moiano (BN)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. : 23

DEL 24/07/2001

OGGETTO: Piano Regolatore Generale - presa atto decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 1255 del 18.05.2001 - Provvedimenti.

L'anno duemilauno il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 19:25 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi inviati in tempo utile ai Signori Consiglieri, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria - Straordinaria di I - ~~II~~ convocazione.

Sono intervenuti i signori:

			Pres.	Ass.
BUONANNO	BERNARDINO	Sindaco.....	X	
VICCUSI	CARMINE	Consigliere...	X	
PALMA	FILIPPO	Consigliere...	X	
MECCARIELLO	GIUSEPPE MASSIMO	Consigliere...		X
TIRINO	CARMINE	Consigliere...	X	
MORZILLO	ADRIANO	Consigliere...	X	
VISCUSI	ERMINIO	Consigliere...	X	
MAGLIONE	MARIA	Consigliere...	X	
PORRINO	GIACOMO	Consigliere...	X	
CUOZZO	GIOVANNI	Consigliere...	X	
MAURIELLO	GIOVANNI	Consigliere...		X
MASSARO	CARLO	Consigliere...	X	
CIARAMELLA	PIETRO	Consigliere...	X	
MATERA	SALVATORE	Consigliere...	X	
MECCARIELLO	SALVATORE	Consigliere...	X	
DIGLIO	RAFFAELE	Consigliere...	X	
MARTONE	ALESSANDRO	Consigliere...		X
TOTALE.....			14	3

Presiede la riunione il Signor Avv. Bernardino Buonanno nella sua qualità di Sindaco, partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Carmina Cotugno. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato. Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio SEGRETERIA. Responsabile procedimentale signor .



179 FEB. 2002

Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

Il Sindaco illustra la proposta agli atti.

Aperta la discussione si registra il solo intervento del Consigliere Ciaramella Pietro (R.C.) che preannuncia il voto contrario del gruppo di Rifondazione Comunista per le perplessità già espresse nelle precedenti occasioni di discussione del P.R.G.

Posto termine alla discussione, il Sindaco-Presidente mette la proposta ai voti.

Con voti favorevoli 10 e contrari 4 (Ciaramella P., Diglio R., Meccariello S., Matera S.), su 14 consiglieri presenti e votanti, la proposta è approvata e per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il P.R.G. è stato approvato dalla Provincia di Benevento con deliberazione N.85 del 30.09.2000;
- Che la Regione Campania con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1255, del 18.05.2001, ha emesso visto di conformità condizionato ai sensi della L.R. 14/82 e succ. mod. ed integ.;
- Considerato che detto "Visto", è condizionato al recupero di integrazioni e normative marginali interessanti la zona "D", nonché all'adempimento di ratifica formale dell'individuazione del centro storico ai sensi dell'art.5 del P.T.P.;
- Dato atto, che sono già state inviate alla Sovrintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. di Caserta gli atti per la "concertazione del Perimetro Centro Storico", già individuato con deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 27.01.1998, con nota n.3921 del 18.07.2001;
- Che già sono in corso le necessarie integrazioni per gli aspetti normativi per la zona "D";
- Ritenuto, comunque, necessario effettuare la "Presenza d'Atto" delle condizioni di conformità del P.R.G. al fine di accelerarne e favorirne l'iter per la piena vigenza;
- Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

d e l i b e r a

- 1) Di dare atto dell'intervenuto visto di conformità Regionale, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.1255 del 18.05.2001, in esecuzione della delibera di Giunta regionale N.357/AC del 11.05.2001, reso "condizionato" per gli aspetti sopra individuati e che si allega;
- 2) Dare mandato al responsabile del Procedimento:
 - Per l'adozione di tutti gli atti necessari finalizzati al recupero degli aspetti amministrativi e alle normative marginali interessanti la zona "D", nonché quello relativo alla concertazione con la Sovrintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. di Caserta;



Regione Campania

Il Presidente

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Urbanistica Legitt.

N. 001255

OGGETTO: COMUNE DI MOIANO (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE - COMPETENZE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO - L.R. 20.3.1982 N.14 TIT. II PAR.5 - CONTROLLO DI CONFORMITA' - AMMESSO AL VISTO CONDIZIONATO.

REGIONE CAMPANIA
SETTORE URBANISTICA
21 MAG. 2001
Protocollo N° 1067

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 6.5.1975 n. 26 ; 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 28.3.1985;

VISTA la Legge 18.5.1989 n. 183;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241;

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 - pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 - e n. 558 del 24.2.1998 - pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTO il D.M. 30.9.1996;

VISTA la Legge 15.5.1997 n. 127;

VISTO il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490;

VISTA la L.R. 27.4.1998 n. 7;



PER COPIA CONFORME
AGLI UFFICI D'UFFICIO

N

001255



PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonietta Luongo

VISTA la L.R. 7.1.2000 n. 1;

VISTO il D.P.G.R.C. n. 7746 del 12.9.2000 (Delegato Assessore all'Urbanistica per l'esercizio dei provvedimenti di competenza);

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;



PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonietta Luongo

P R E M E S S O :

- CHE il Comune di MOIANO (BN) è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;
- CHE il suddetto Comune a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato gravemente danneggiato e classificato sismico con S=9;
- CHE l'intero territorio del Comune di cui trattasi è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, giusta D.M. 28.3.1985;
- CHE il Comune in argomento rientra parzialmente sia nell'ambito del Bacino Nazionale "Liri Garigliano Volturno", giusta Legge 18.5.1989 n. 183 e sia parzialmente nell'ambito del Bacino Regionale "Nord Occidentale", giusta L.R. 7.2.1994 n. 8;
- CHE il Comune in parola rientra nella perimetrazione del Piano Territoriale Paesistico "Massiccio del Taburno", giusta D.M. 30.9.1996;
- CHE il Comune di cui trattasi è sottoposto a vincolo, giusta Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490;
- CHE il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, con proprio decreto n. 971 del 13.1.1998, ha nominato il Commissario ad acta per l'adozione del Piano Regolatore Generale del Comune di Moiano (Bn);
- CHE con proprio provvedimento n. 3 del 18.5.1999, il Commissario ad acta ha adottato il Piano Regolatore Generale del Comune in parola;
- CHE lo stesso Commissario ad acta, in data 18.5.1999 con provvedimento n. 1, ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustico del Comune di Moiano (Bn);
- CHE lo strumento urbanistico generale di cui trattasi è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempimenti sono state presentate n. 65 osservazioni giustificate da attestazione del 3.1.2000 a firma del Segretario Comunale e del Commissario ad acta;
- CHE con proprio provvedimento n. 4 del 23.11.1999, sulla base del parere reso dal Progettista del P.R.G., il Commissario ad acta ha controdedotto alle osservazioni presentate determinando di accoglierne totalmente n. 39 par-





Regione Campania

Il Presidente

001255



PER COPIA CONFORME
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonietta Luongo

PER COPIA CONFORME
ALLI ARCHIVI REGIONALI


zualmente n. 10, respingerne n. 14 e rinviarne n. 2 alle necessarie determinazioni degli organi competenti all'approvazione del P.R.G.;

- CHE in merito alle indagini geologiche allegate al P.R.G. de quo, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Benevento, con voto n. 1491 reso nell'adunanza del 15.7.1999 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7.1.1983 n. 9;
- CHE in merito al P.R.G. in argomento, la A.S.L. di Benevento, competente per territorio, in data 18.10.1999 prot. n. 3383/ISP, ha espresso parere sanitario favorevole, con condizioni;
- CHE sulle previsioni del P.R.G. relative alla parte del territorio comunale rientrante nell'ambito del Bacino Regionale "Nord Occidentale", il Comitato Istituzionale della medesima Autorità, nella seduta del 28.10.1999 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- CHE sulle previsioni dello strumento urbanistico generale in parola, relative alla parte del territorio comunale rientrante nell'ambito del Bacino Nazionale "Liri Garigliano Volturno, la medesima Autorità, con nota n. 2388 del 3.12.1999, ha comunicato al Comune di Moiano (Bn) il proprio parere di compatibilità (con prescrizioni) con la pianificazione in atto a scala di Bacino;
- CHE il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento, con nota n. 3268 del 10.4.2000, ha espresso nulla osta, per quanto i competenza, il ordine alla congruenza delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- CHE in merito al P.R.G. di cui trattasi, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Benevento, con voto n. 1644 del 22.6.2000, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- CHE L'Amministrazione Provinciale di Benevento, con deliberazione consiliare n. 85 del 30.9.2000, ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Moiano (Bn) con le prescrizioni di cui al parere del C.T.R. n. 1644 del 22.6.2000, decidendo in via definitiva sulle osservazioni presentate al P.R.G. e assegnando, alla medesima Amministrazione Comunale il termine di giorni sessanta per le eventuali controdeduzioni;




A

001255



PER COPIA CONFORME
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonietta Laonge

- CHE l'Amministrazione Provinciale di Benevento, essendo decorso infruttuosamente il termine di giorni sessanta assegnato al Comune di Moiano (Bn) per la formulazione di eventuali controdeduzioni, con provvedimento consiliare n. 9 del 4.1.2001, ha definitivamente approvato il P.R.G. in argomento, introducendo d'ufficio le prescrizioni del C.T.R. in conformità della delibera di C.P. n. 85/2000;
- CHE successivamente lo strumento urbanistico in argomento è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;
- CHE la Relazione Istruttoria n. 801 del 26.4.2001 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica, conclude che, ai sensi della circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, il Piano Regolatore Generale del Comune di Moiano (Bn) possa essere ammesso al visto di conformità con le condizioni ivi riportate e che vengono trascritte nel dispositivo del presente provvedimento;
- CHE dalla nota n. 1305 del 9.5.2001 del Settore Tutela Beni Paesaggistici Ambientali e Culturali dell'Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio, tra l'altro, si evince che:
 - con il D.M. 28.3.1985, per l'intero territorio del Comune di Moiano, con l'esclusione del centro abitato delimitato dallo strumento urbanistico vigente all'epoca, oppure ai sensi dell'art. 41-quinquies, lettera a9, della L.U. n. 1150/1974, nel testo modificato dall'art. 17 della legge n. 765/67, sono state vietate modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonchè per i lavori che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi;
 - detto regime inibitorio è stato sollevato con il Piano Territoriale Paesistico del Massiccio del Monte Taburno approvato con DM 30.9.1996;
 - la tavola 07 del PRG definisce gli ambiti di zona del PTP, individuando la zona RUA di recupero urbanistico-edilizio e restauro paesistico-ambientale e la zona CI di Conservazione Integrale. Inoltre dalla tavola si evince che una parte del territorio comunale non è normata dal PTP;
 - nella tavola 23 dei vincoli è indicata un'unica fascia di rispetto fluviale ai sensi della L.R. 14/82 e L. 431/85;
- CHE la succitata nota conclude ritenendo che il Piano Regolatore Generale del Comune di Moiano (Bn), al solo fine della tutela paesaggistica ed ambientale ai sensi del Decreto Legislativo n. 490 del 29.10.1999, appare contenere sufficienti elementi di tutela dei beni paesistico-ambientali, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - le norme di zona del PRG siano in costante riferimento con le norme delle zone coincidenti RUA e CI del Piano Territoriale



PER COPIA CONFORME
AGLI ATTI DELL'UFFICIO



Regione Campania

Il Presidente

001255


PER COPIA CONFORME
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonia Luongo

Pesistico del Massiccio del Monte Taburno, approvato con DM 30.9.1996, attraverso un testo coordinato;

- sia verificata la compatibilità alle prescrizioni di zona del P.T.P. per gli interventi previsti dal P.R.G.;
- nella carte dei vincoli dovranno essere indicate le due fasce fluviali ai sensi della L.R. 14/82 e L. 431/85, dato che presuppongono due regimi differenti, rispettivamente inedificabilità ed autorizzativo;
- la carta dei vincoli dovrà contenere anche gli altri beni individuati dall'art. 146 del Testo Unico n. 490/99;
- il Comune dovrà verificare se la parte del territorio non inclusa nel PTP, era interna al perimetro del centro abitato come specificato dal DM del 28.3.1985. Nel caso in cui la zona sia esterna è in vigore attualmente il regime inibitorio esclusivamente per detta zona, in quanto non sollevato dal PTP;
- all'elaborato 17 (perimetrazione del Centro Storico) va allegato, come parte integrante del PRG, l'atto amministrativo che definisce il concerto tra il Comune e la Soprintendenza BB.AA.CC.AA.SS.;

CONSIDERATO:

- CHE la Giunta Regionale, sulla base della Relazione Istruttoria n.801/2001 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica, e della nota n. 1305/2001 del Settore Tutela Beni Paesaggistici Ambientali e Culturali, con deliberazione n. 0357/AC dell'11.5.2001 ha ammesso al visto di conformità il Piano Regolatore Generale del Comune di Moiano (Bn) a condizione che l'Ente delegato introduca gli adeguamenti riportati nel dispositivo del presente provvedimento;
- alla stregua dell'Istruttoria compiuta dal Settore Urbanistica, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo, e su conforme e motivata deliberazione di Giunta Regionale n. 0357/AC dell'11.5.2001, non soggetta al visto della C.C.A.R.C. ai sensi della Legge 15.5.1997 n. 127, art. 17 comma 32;



PER COPIA CONFORME
ALLI ATTI
Luongo



[Handwritten mark]

001255



PER COPIA
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Antonio Luongo

- su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

DECRETA

- Nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5, e ai sensi di quanto disposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, il Piano Regolatore Generale del Comune di MOIANO (BN), adottato dal Commissario ad acta con propria determinazione n. 1 del 18.5.1999, ed approvato con prescrizioni dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, prima con deliberazione consiliare n. 85 del 30.9.2000 e successivamente e definitivamente con deliberazione consiliare n. 9 del 4.1.2001, E' AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA' a condizione che l'Ente delegato introduca nella Tavola F.2. - 02 - NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO - gli adeguamenti qui di seguito riportati, atteso che trattasi di specifica attività riconducibile a quella propria dell'Ente delegato svolta in sede di approvazione del Piano:

1. l'ultimo capoverso dell'art. 23, a pag. 40 - Zona D1 - Produttiva commerciale, dopo le parole ""di carattere direzionale e commerciale"" va adeguato con la introduzione della seguente sostituzione: <<ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della Legge 6.8.1967 n. 765)>>;
2. l'art. 23, a pag. 41 - Zona D2 - Produttiva Artigianale - Industriale, va rinominato art. 23bis; inoltre, l'ultimo capoverso dopo le parole ""per ogni lotto di intervento"" va adeguato con la introduzione del seguente periodo: << mentre per gli insediamenti a carattere commerciale devono essere rispettati gli standard minimi inderogabili di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444>>;
3. l'art. 24 - Zona D3 - Produttiva di trasformazione Agricola, la fine del sesto capoverso va adeguato con la introduzione del seguente periodo: <<qualora trattasi di insediamenti a carattere commerciale e/o direzionale, devono essere rispettati gli standard minimi inderogabili di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444>>;
4. gli artt. 23, 23bis (così rinominato) e 24, laddove prevedono l'edificazione di superfici utili residenziali nella misura massima di 1/5 della potenzialità edificatoria del lotto e fino ad un massimo di 450 mc, devono essere adeguati con l'introduzione del seguente periodo: <<purchè si tratti di alloggi di custodia o di servizio ai sensi della L.R. 6.5.1975 n. 26, art. 2 lettera f), contenendo il volume destinato a tale funzione entro il valore massimo di 300 mc>>.

- Occorre provvedere all'adeguamento del P.R.G. in relazione all'osservanza delle prescrizioni formulate dal Settore Tutela Beni Paesaggistici-Ambientali e Culturali, di cui alla nota n. 1305/2001, riportate nella narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte.



PER COPIA CONFORME
AGLI ATTI DELL'UFFICIO

Antonio Luongo

Regione Campania

Il Presidente

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Antonietta Luongo

001255

- N.
- Le Amministrazioni interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.
 - Occorre che il Comune di Moiano (Bn) adegui il Piano Regolatore Generale ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla L.R. 7.1.2000 n. 1, recante "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale".
 - Il presente atto non è soggetto al visto della C.C.A.R.C. ai sensi della Legge 15.5.1997 n. 127, art. 17 e comma 32.
 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Napoli, li

18 MAG. 2001

p. IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE DELEGATO

Avv. Marco Di Lello

PV/801DPGR.doc
provvedimentinpc



PER COPIA CONFORME
ALL'UFFICIO

D.Lgs.267/2000 - PARERI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
L.127/97 - VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Piano regolatore Generale - presa atto decreto del presidente della
Giunta regionale Campania n. 1255 del 18.05.2001 - Provvedimenti

PARERE REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE

Il responsabile del servizio

è stato

considerato

illevato

E S P R I M E

Parere POSITIVO - ~~NEGATIVO~~ in ordine alla regolarità tecnica/contabile
concernente l'adozione della succitata deliberazione.

Arch. Gabriella Massaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio finanziario esprime parere contabile favorevole sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art.49 del Decr.Lgs. 267/2000.

Rag. Mario Iodice

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Ragioniere, visto il bilancio 2001;

verificata la disponibilità finanziaria sull'int. 1 cap. 5005

A T T E S T A

l'ESISTENZA - LA MANCANZA della copertura finanziaria, assumendo pertanto impegno di spesa di €. 208.030.000 ai sensi dell'art.6 comma 1, della Legge 127/97. Impegno n. del

Rag. Mario Iodice

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti esprime parere favorevole sull'adozione della succitata delibera.


Il Revisore dei Conti
Dott. Carmine Massaro

Il presente verbale viene così sottoscritto


Il Consigliere Anziano
Arch. Carmine Viscusi



Il Sindaco
Avv. Bernardino Buonanno




Il Segretario Comunale
D.ssa M. Carmina Cotugno




S I A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 27 LUG 2001
rimarrà per quindici giorni consecutivi;

Il Messo Comunale



Il Segretario Comunale
D.ssa M. Carmina Cotugno





IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:


È stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____ al CO.RE.CO.
per il controllo preventivo di legittimità;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-08-2001:

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)
- decorsi 30 gg. dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art.134, comma 1, D.Lgs.267/2000)
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art.134 D.Lgs.267/2000).

Li 07-08-2001

Il Segretario Comunale
D.ssa M. Carmina Cotugno



all. d)

5573
15-10-2001



P.c.c.
Moiano, il 07.12.2001
VISTO IL CAPO UFFICIO TECNICO
arch. Gabriele Massaro

[Handwritten signature]

COMUNE DI MOIANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE

Conferenza di Servizi – Perimetrazione dei Centri Storici (art. 5 punto 2 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico).

Addì 16 ottobre 2001, nella sede Municipale di Moiano, previa regolare convocazione sono presenti i sigg.:

- Avv. Bernandino Buonanno, Sindaco *pro tempore* di Moiano, legale rappresentante dell'Ente;
- Arch. Flavia Belardelli in rappresentanza della Soprintendenza per i BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO, PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO DELLE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO, come da delega nota N.22248 del 15.10.2001
- Arch. Gabriele Massaro, capo U.T.C. del Comune di Moiano;
- Arch. Pio Castiello, redattore del Piano Regolatore Generale;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

→ **Dr.ssa Maria Carmela Cotugno, Segretario Generale del Comune di Moiano.**

PREMESSO

- **che il Comune di Moiano con atto di G.C. n°2 del 27/01/1998 deliberava la proposta di perimetrazione dei Centri Storici ai sensi dell'art. 5 punto 2 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico di cui al D.M. 30/06/1996, da sottoporre alla Soprintendenza ai BB.AA.PP.PP.SS.AA.DD. delle Province di Caserta e Benevento così come da stralcio planimetrico allegato alla stessa delibera;**
- **che la suddetta planimetria fu predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e concordata con la Soprintendenza per il tramite del Funzionario all'epoca Responsabile dell'ambito territoriale comprendente il Comune di Moiano;**
- **che con nota n° 511 del 04/02/1998 veniva trasmessa alla Soprintendenza di Caserta la suddetta deliberazione con allegata planimetria;**

January

May

bu

5/5


PP



- che successivamente veniva adottato il Piano Regolatore Generale con determina del Commissario *ad acta* n° 3 del 18/05/1999;
- che la Provincia di Benevento ha approvato il Piano Regolatore Generale con delibera di Consiglio Provinciale n°85 del 30/09/2000;
- che la Regione Campania con Decreto n°1255 del 18/05/2001 in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n°357/AC del 11/05/2001 ha emesso in sede di controllo di conformità il visto condizionato al suddetto Piano Regolatore Generale;
- che tra le condizioni emerge la necessità di allegare all'elaborato n.17 l'atto amministrativo che definisce il "concerto" tra il Comune di Moiano e la Soprintendenza ai BB.AA.PP.PP.SS.AA.DD.;

DATO ATTO

- che la suddetta perimetrazione risulta comunque concordata ed esperita con il funzionario responsabile dell'ambito territoriale del Comune di Moiano all'anno '98;



Lis
Buc





RITENUTO

- che per quanto sancito dall'art. 5 punto 2 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico, in ragione di quanto già concordato all'epoca la Soprintendenza ha di fatto tacitamente accettato la suddetta perimetrazione, e che gli elaborati grafici del Piano Regolatore Generale riguardanti i Centri Storici rispondono esaurientemente a quanto previsto da detta Normativa;
- che la suddetta perimetrazione può essere , quindi, ratificata con il presente atto di concertazione;

Tanto innanzi premesso e richiamato la Soprintendenza ai BB.AA.PP.PP.SS.AA.DD. di Caserta e Benevento e il Comune di Moiano

CONDIVIDONO

la perimetrazione dei Centri Storici di Moiano e Luzzano così come indicata nell'elaborato n.17 del Piano Regolatore Generale e degli altri grafici di Piano e di concerto definiscono ai sensi

Handwritten signature: Rita...

Handwritten signature: Rita...

Handwritten signature: Rita...

dell'art.5 punto 2 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico la perimetrazione del Centro Storico di Moiano e del Centro Storico della frazione Luzzano che si allegano alla presente.


Su richiesta della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio in attuazione dell'art. 5 punto 2 delle norme di attuazione del P.T.P. Si Conviene che alle norme di attuazione del P.R.G. venga aggiunto il seguente articolo:

NORME TRANSITORIE

In sede di redazione degli strumenti attuativi del presente P.R.G. verrà affettuata, di concerto con la Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, l'individuazione degli edifici o dei nuclei o complessi rurale di interesse storico - artistico o ambientale e paesaggistico prescritta dall'art.5 punto 2 delle norme di attuazione del P.T.P. In attesa della predetta individuazione le misure di tutela previste dall'art.6 delle norme di attuazione del P.T.P., che escludono l'applicazione della categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia, parziale o integrale agli immobili di interesse storico ambientale, devono essere applicate a tutte le unità edilizie documentate dalla piante




5/5 bu




catastale del 1940, così come riportato nella tavola 9 A.U.3 del
P.R.G. in esame

Letto, firmato e sottoscritto:


Avv. Bernardino Buonanno



Arch. Flavia Belardelli




Arch. Gabriele Massaro



Arch. Pio Castiello



Dr.ssa M. Carmela Cotugno



all. e)

COMUNE DI

MOIANO

(Provincia di BENEVENTO)

PIANO REGOLATORE GENERALE

: L. n° 1150 del 17.08.42 e succ. mod. ed int. - L.R. n° 14 del 20.03.82 e succ. mod. ed int.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Arch. Giuseppe Ricciardi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria C. Cotugno)

PRG aggiornato con le prescrizioni introdotte da:

- Delib. di C.P. n.85 del 30.09.2000 (**Approvazione con prescrizioni**)
- D.P.G.R.C. n.1255 del 18.05.2001 (**Visto di conformità condizionato**)
- Conferenza di Servizi del 16.10.2001 (Prot.5573 del 16.10.2001) con la Soprintendenza per i BB.AA.PP.PP.SS.AA.DD. delle provv. di Ce e Bn (**Concertazione ex art.5.2 PTP**)

SCALA	ELABORATO SERIE "F" - FASCICOLI	SIGLA	NUMERO
	NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO	F.2.	02

COLLABORATORI: Gerardo PARZIALE - Arch. Nicola Antonio VERNILLO - Ing. Pasquale NARCISO

PROGETTO URBANISTICO: PIO CASTIELLO (architetto)



COMUNE DI MOIANO

(Provincia di Benevento)

PIANO REGOLATORE GENERALE

ITER AMMINISTRATIVO

- ADOZIONE con *determina* del Commissario *ad acta* n.3 del 18.05.1999;
- APPROVAZIONE con Delibera di Consiglio Provinciale n.85 del 30.09.2000 su conforme parere del C.T.R. Sez. Prov. di Benevento n.1644 del 22.6.2000;
- VISTO DI CONFORMITA' REGIONALE – D.P.G.R. Campania n.1255 del 18.5.2001;
- Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n° _____ del _____.

SOMMARIO

SOMMARIO	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.....	4
ART. 3 EFFICACIA DELLE NORME, DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO E DEL PARCO REGIONALE DEL TABURNO-CAMPOSAURO	5
ART. 4 PRESCRIZIONI DI NATURA GEOLOGICA.....	5
ART. 5 VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	6
ART. 6 ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	6
ART. 7 CONCESSIONE ONEROSA.....	8
ART. 8 CONCESSIONE GRATUITA	9
ART. 9 AUTORIZZAZIONE.....	10
ART. 10 CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI.....	12
ART. 11 MISURE DI SALVAGUARDIA.....	15
ART. 12 ABUSIVISMO EDILIZIO.....	16
ART. 13 DEFINIZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI.....	16
ART. 14 RILASCIO DEL NULLA OSTA IN DEROGA ALLE PRESENTI NORME	25
TITOLO II – DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI.....	26
ART. 15 DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE	26
a) - Edilizia a prevalenza residenziale, misto residenziale, commerciale	26
b) - Edilizia a prevalenza produttiva.....	26
c) - Uso Agricolo.....	27
d) - Attrezzature pubbliche e private	27
e) - Valorizzazione ambientale e paesistica.....	27
f) - Aree a verde vincolato.....	27
ART. 16 ZONA A – CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO	28
ART. 17 ZONA B1 – RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO.....	29
ART. 18 ZONA B2 – COMPLETAMENTO DEL TESSUTO URBANO MODERNO	31

ART. 19 ZONA B3 – COMPLETAMENTO DEL TESSUTO URBANO MARGINALE	
ART. 20 ZONA C1 – INTEGRAZIONE RESIDENZIALE PRIVATA.....	
ART. 21 ZONA C2 – ESPANSIONE RESIDENZIALE PRIVATA.....	
ART. 22 ZONA Cp – ESPANSIONE RESIDENZIALE PUBBLICA (EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE)	
ART. 23 ZONA D1 – PRODUTTIVA COMMERCIALE.....	
ART. 23 BIS ZONA D2 – PRODUTTIVA ARTIGIANALE - INDUSTRIALE	
ART. 24 ZONA D3 – PRODUTTIVA DI TRASFORMAZIONE AGRICOLA.....	
ART. 25 ZONA ET – AGRICOLA DI TUTELA DEL PAESAGGIO APERTO.....	
ART. 26 ZONA ES – AGRICOLA SPECIALE DI SALVAGUARDIA PERIURBANA	
ART. 27 ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA.....	
ART. 28 ZONA F1 – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO.....	
ART. 29 ZONA F2 – ATTREZZATURE TERRITORIALI DI INTERESSE SOCIALE	
ART. 30 ZONA F3 – ATTREZZATURE RELIGIOSE	
ART. 31 ZONA F4 – ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE	
ART. 32 ZONA F5 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI.....	
ART. 33 ZONA F6 – ATTREZZATURE CIMITERIALI.....	
ART. 34 ZONA P1 – PARCO URBANO	
ART. 35 ZONA P2 – PARCO FLUVIALE	
ART. 36 ZONA T – AREA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA	
ART. 37 ZONA V1 – AREA RISERVATA PER CALAMITÀ NATURALI.....	
ART. 38 ZONA V2 – VERDE DI TUTELA DELLE AREE MARGINALI ALL'EDIFICATO.....	
ART. 39 ZONA V3 – VERDE PRIVATO ORGANIZZATO	
ART. 40 ZONA V4 - VERDE DI RISPETTO STRADALE.....	
ART. 41 FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE (L.R. 14/82 E NORMATIVA P.T.P.)	
ART. 42 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (L.R. 14/82)	
ART. 43 FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO (D.P.C.M. 23 APRILE 1992)	
ART. 44 FASCIA DI RISPETTO ACQUEDOTTO ESTERNO (L.236/88).....	
ART. 45 FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO.....	
ART. 46 NORME TRANSITORIE	

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Campo d'applicazione

L'intero territorio del Comune di MOIANO è sottoposto alle presenti norme di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Regolamento Edilizio (R.E.) nonché alle disposizioni generali di legge in materia urbanistica.

Si richiamano in particolare:

- L. n° 1150 del 17/08/1942 e successive modifiche ed integrazioni;
- L. n° 10 del 28/01/1977 e successive modificazioni;
- L. n° 457 del 5/08/1978;
- L. R. n° 39 del 16/10/1978;
- L. R. n° 14 del 20/03/1982;
- L. R. n° 17 del 20/03/1982;
- L. n° 80 del 18/04/1984;
- L. R. n° 02 del 02/01/1987;
- L. n° 122 del 24/03/1989;
- L.R. n° 3 del 19/02/1996;
- L. n° 662 del 23/12/1996;
- L. n° 127 del 17/05/1997;
- Direttiva M. LL.PP. (G.U. n° 58 dell'11/03/1999).

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata al rilascio della concessione e/o autorizzazione da

parte del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale, conformemente a quanto stabilito dallo statuto dell'Ente e dai Regolamenti attuativi.

ART. 2

Elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale

Elaborati serie "F" Fascicoli

- 01 - F.1. - Relazione Illustrativa
- 02 - F.2. - Norme per l'Attuazione del Piano
- 03 - F.3. - Abaco delle Volumetrie
- 04 - F.4. - Schedatura indagine urbanistica ed edilizia

Elaborati serie "A" Analisi urbanistica

- 05 - A.S.1.- Inquadramento Territoriale..... 1:25.000
- 06 - A.S.2.- Planimetria Catastale 1:10.000
- 07 - A.U.1.- Piano Territoriale Paesistico e Perimetro
Parco del Taburno 1:5.000
- 08 - A.U.2.- Pianificazione Esecutiva Progressiva e Perimetrazione Urbana 1:2.000
- 09 - A.U.3.- Evoluzione Storica dell'insediamento (Catasto 1940) 1:2.000
- 10 - A.E.1.- Edificato esistente :Volumetrie e zone censuarie 1:2.000
- 11 - A.E.2.- Edificato esistente: Stato di conservazione e destinazione d'uso ... 1:2.000
- 12 - A.A. - Attrezzature esistenti e programmi in atto 1:5.000
- 13 - A.I.1. - Infrastrutture: Rete Fognaria 1:2.000
- 14 - A.I.2. - Infrastrutture: Rete Idrica 1:2.000
- 15 - A.I.3. - Infrastrutture: Rete Metanifera..... 1:2.000
- 16 - A.I.4. - Infrastrutture: Rete Pubblica Illuminazione 1:2.000

Elaborati serie "P" Progetto

- 17 - P.1.0. - Perimetrazione Centro Storico (art. 5, punto 2, Norme P.T.P.)..... 1:5.000
- 18 - P.2.0. - Zonizzazione Generale..... 1:5.000
- 19 - P.2.1. - Zone Omogenee prevalentemente residenziali 1:2.000

20 - P.2.2. - Zonizzazione e Destinazione d'Uso Centro Urbano	1:2.000
21 - P.3.0. - Standards Urbanistici e Ambiti di Intervento Urbanistico	
Preventivo (I.U.P.)	1:2.000
22 - P.3.1. - Viabilità	1:2.000
23 - P.3.2. - Vincoli	1:5.000

ART. 3

Efficacia delle Norme, delle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico e del Parco Regionale del Taburno-Camposauro

La zonizzazione e la normativa del Piano Regolatore Generale sono conformi alle Norme e alle prescrizioni grafiche del Piano Territoriale Paesistico vigente, approvato con Decreto Ministeriale del 30.09.96, e alle Norme Generali di Salvaguardia di Istituzione in via definitiva del Parco Regionale del Taburno-Camposauro allegate alla delibera di Giunta Regionale n. 62 del 12.02.99 (BURC n. 15 del 16.03.99).

In caso di difformità tra le presenti Norme e la Normativa del Piano Territoriale Paesistico, prevale la Normativa del Piano Territoriale Paesistico in quanto lo stesso, è gerarchicamente sovraordinato al Piano Regolatore Generale.

ART. 4

Prescrizioni di natura geologica

Il Piano Regolatore Generale dovrà essere attuato conformemente a quanto prescritto dallo studio geologico "*Indagini Geologiche Geognostiche ai fini della prevenzione del rischio sismico*", redatta dal Geologo Dr. Domenico Palma della GEODES – Studio Associato.

L'utilizzazione ai fini edilizi delle aree classificate "potenzialmente instabili" dello studio geologico sopra citato, e ricompresa nel Piano di Recupero vigente e zone ad esse marginali, è rigorosamente subordinata alla formazione del Piano Particolareggiato Esecutivo corredato da uno studio geologico di dettaglio ai sensi della L.R. n. 9/83.

ART. 5*

Vincolo Idrogeologico

La concessione e/o autorizzazione per la trasformazione o mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è subordinata alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli *artt. 23 e 24** della *L.R. n. 11 del 7.5.1996**.

ART. 6

Attuazione del Piano Regolatore Generale

Il Piano Regolatore Generale si attua mediante Intervento Urbanistico Preventivo (I.U.P.) con la formazione di Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) sia di iniziativa pubblica che privata, piani di settore, nonché mediante interventi edilizi diretti.

a) Piani Urbanistici Esecutivi:

- a) Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica aventi anche valore di Recupero, (art. 14 L. n. 1150/42 – L.R. n. 14/82 – L. n. 457/78;
- b) Programmi Integrati di Intervento di cui all'art. 16 della L. 179/92 e L. R. n. 3/96;
- c) Piani per gli Insediamenti Produttivi di cui all'art. 27 della L. n. 865 del 22/10/71 e succ. mod. ed integr.;

* Le parti in corsivo asteriscate sono state modificate conformemente alla Delib.di C.P. n.85 del 30.12.00

- d) Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla L. n. 167/62;
 - e) Piani di Lottizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 28 della L. n. 1150/42.
- b) Piani Urbanistici di Settore:
- a) Piano di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita (L. n. 426/71 - D.M. 04/08/88 n. 375 - D.Lgs 31.03.1998 n. 114 - Circolare n. 3463/C del 25.03.99);
 - b) Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi (L. n. 122/89);
 - c) Piano del Verde
 - d) Piani dei Sottoservizi (PUGGS) di cui alla direttiva del Ministero dei LL.PP. (G.U. n° 58 dell'11/03/1999).

Nonché ogni altro particolare settore oggetto della pianificazione generale.

3. Intervento Edilizio diretto:

In tutte le zone del territorio comunale, ove non sia prescritto un I.U.P., in quelle disciplinate dai Piani Particolareggiati Esecutivi approvati e comunque per gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro scientifico, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione nelle sottozone B3, il Piano Regolatore Generale si attua per intervento edilizio diretto.

L'intervento edilizio diretto, in coerenza con le presenti Norme, è subordinato nei diversi casi prescritti al rilascio di:

- concessione onerosa di cui al successivo art. 7, oppure
- concessione gratuita di cui al successivo art. 8, oppure
- autorizzazione di cui al successivo art. 9.

L'intervento edilizio diretto può essere effettuato sia da operatori pubblici sia da privati, alle condizioni prescritte dalle presenti Norme.

ART. 7

Concessione onerosa

La concessione edilizia onerosa è rilasciata per le aree incluse negli ambiti disciplinati dai Piani Particolareggiati Esecutivi, salvo nei casi di cui all'art. 9 della L. n. 10/77, in quelli di variazione della destinazione d'uso negli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione o nuova edificazione con intervento edilizio diretto.

Nelle zone in cui il Piano Regolatore Generale si attua mediante Piani Particolareggiati Esecutivi, il rilascio della concessione è subordinato, oltre che alla preventiva approvazione del Piano Particolareggiato Esecutivo alla preventiva o contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa alle aree comprese nel Piano Particolareggiato Esecutivo. La concessione edilizia, tra l'altro, deve prevedere:

- gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e – *pro quota* – secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in relazione alla consistenza ed alla destinazione degli interventi concessi determinati ai sensi dell'art. 5 della L. n. 10/77, ovvero – qualora dette spese vengano coperte, in tutto o in parte, attraverso la diretta esecuzione delle opere – le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;

- la quota di contributo di concessione commisurata al costo di costruzione determinata ai sensi dell'art. 6 della L. n. 10/77;
- le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;
- l'obbligo di mantenere le destinazioni d'uso assentite nel rispetto del Piano Regolatore Generale;
- le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dalla concessione.

In caso di concessione convenzionata, il rilascio della concessione edilizia è subordinata alla stipula di una convenzione fra i proprietari interessati – riuniti in comparto ovvero in consorzio, se più di uno – ed il Comune per la cessione gratuita al Comune della quota di superficie fissata dagli elaborati zonizzativi e normativi del Piano Regolatore Generale.

Nei casi di cui agli artt. 7 e 9, lettera b), della L. n. 10/77, il contributo di cui alla lettera a) del comma precedente è sostituito dall'impegno assunto dal concessionario, a mezzo di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, ad applicare prezzi di vendita e/o canoni di locazione determinati ai sensi dell'apposita convenzione-tipo deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità alla convenzione-tipo regionale.

ART. 8

Concessione gratuita

Per le categorie di intervento di ristrutturazione edilizia, per gli interventi infrastrutturali e per le altre opere pubbliche e attrezzature per i casi considerati nell'art. 9 della L. n. 10/77 (esclusa la lettera b) la concessione edilizia è rilasciata a titolo gratuito e deve prevedere, tra l'altro:

- le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;
- l'obbligo di mantenere le destinazioni d'uso assentite nel rispetto delle norme del Piano Regolatore Generale;
- le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti nella concessione.

ART. 9

Autorizzazione

Sono assoggettati ad autorizzazione del Responsabile del Servizio UTC, previo parere del Responsabile del Procedimento, ovvero alla denuncia di inizio attività di cui alla

L. 135/97, i seguenti interventi:

- gli interventi di manutenzione straordinaria;
- l'installazione in spazi pubblici di apparecchi telefonici in nicchia e cabine telefoniche ad uso pubblico, nonché di apparecchi distributori automatici;
- l'installazione di chioschi provvisori stagionali (con esclusione di uso anche temporaneo come alloggio) su spazi privati;
- l'installazione in spazi pubblici di cestini e/o cassonetti portarifiuti;
- gli allacciamenti sotterranei, telefonici o per altri servizi, di modesta estensione;
- opere di eliminazione delle barriere architettoniche che modificano l'aspetto esteriore di edifici esistenti;
- parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

- recinzione, muri di cinta e cancellate;
- aree destinate ad attività sportiva senza realizzazione di volumetria alcuna;
- impianti serricoli a ciclo ininterrotto a norma dell'art. 9 della L.R. 24/03/95 n. 8;
- ricerca e prelievo di risorse idriche attraverso lo scavo di pozzi.

Per gli interventi di restauro, risanamento, demolizione senza ricostruzione e per le opere di difesa idrogeologica, l'esecuzione dei lavori è subordinata a *denuncia di inizio attività* ovvero ad autorizzazione del Responsabile del Servizio UTC, sentita la Commissione Edilizia Integrata (*ex lege regionale 10/82*); l'atto di autorizzazione deve contenere, tra l'altro, le prescrizioni circa le caratteristiche tipologiche e costruttive degli interventi e le destinazioni d'uso degli immobili assentite, l'obbligo a mantenere le destinazioni d'uso, nonché le sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi determinati con l'autorizzazione.

Sono infine soggetti a denuncia di inizio attività ovvero ad autorizzazione del responsabile del procedimento, sentita la Commissione Edilizia Integrata, i seguenti interventi:

- installazione di tabelle pubblicitarie, nel rispetto del *Codice della Strada* e dell'apposito Regolamento Comunale;
- installazione in spazi pubblici di monumenti, lapidi, lumi, mostre, vetrine, cartelloni, panchine, orologi, etc.;
- installazione di tende aggettanti su spazi pubblici;
- installazione di chioschi prefabbricati e/o smontabili (con esclusione di uso anche temporaneo come alloggio) in spazi pubblici.

ART. 10*

Criteria generali per la redazione dei Piani Particolareggiati

Sulla tavola di P.R.G. n. 20 "Elaborato serie P Progetto-P.3.0. - Standards Urbanistici e Ambiti di Intervento Urbanistico Preventivo (I.U.P.)" redatta in scala 1:2.000 sono individuate gli ambiti delle zone sottoposte a Piano Particolareggiato aventi anche valore di recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78. Tali perimetrazioni ricomprendono anche le aree e gli immobili già disciplinati dal Piano di Recupero vigente redatto ai sensi della L. 219/81 e succ. mod. ed integr.

I Piani Particolareggiati Esecutivi, indicati in 6* ambiti funzionali, dovranno verificare:

- le trasformazioni storiche del tessuto edilizio, ottenute mediante confronto dei catasti esistenti e mediante altre ricerche storiche;
- le caratteristiche tipologiche e architettonico-strutturali degli edifici;
- le caratteristiche degli spazi liberi;
- i vincoli storico-archeologici degli edifici;
- l'uso degli edifici compresi nel Piano, sia per le attività residenziali, sia per quelle produttive, terziarie, di servizio;
- la composizione e caratteristiche della popolazione residente;
- il regime proprietario;
- la rete degli impianti tecnologici;
- le aree sature e le aree ad edificabilità residua per le zone "B1";
- la disciplina per l'attuazione delle zone "C1" e delle zone "Cp" ricomprese nell'ambito di Piano Particolareggiato Esecutivo;
- le unità minime di intervento;

* Modificato conformemente alla Deliberazione di C.P. n.85 del 30.12.2000

- gli eventuali comparti obbligatori;
- gli elementi strutturali caratterizzanti gli edifici (corpi scala, androni, cortili, passaggi interni) in modo da consentire in sede di progettazione esecutiva il rispetto o il ripristino dei caratteri storici di ogni singolo edificio, con riferimento sia all'aspetto esterno sia all'impianto strutturale tipologico;
- le aggiunte superfetative da eliminare, definite graficamente o in normativa;
- il compattamento delle cortine mediante riqualificazione e integrazione volumetrica degli edifici;
- l'utilizzazione e le relative sistemazioni degli spazi viari, ivi compresi i parcheggi;
- elementi dell'arredo urbano;
- le norme tecniche di attuazione.

Gli elaborati dovranno essere redatti in scala non inferiore a 1:500 e, laddove necessario, in scale superiori fino a 1:200.

I Piani Particolareggiati Esecutivi dovranno contenere precise indicazioni per le destinazioni d'uso pubbliche prescritte (per aree, attrezzature e impianti pubblici o di interesse collettivo), per le destinazioni d'uso private prescritte (per le residenze e per le attività connesse con la residenza e per le destinazioni d'uso private vietate).

La classificazione degli edifici e delle aree da predisporre nell'ambito dei Piani Particolareggiati, dovrà individuare le aree sature e le aree per le quali si prevede la saturazione e la riqualificazione, mediante applicazione con gli indici di Piano Regolatore Generale.

Per gli edifici esistenti il Piano Particolareggiato Esecutivo individuerà le seguenti categorie di intervento:

- a) *organismi edilizi aventi sostanziale unità formale, tipologica e strutturale, originaria o risultante dalla crescita organica dell'edificio nel tempo*; per detti organismi saranno ammesse soltanto destinazioni uguali od analoghe, nelle loro componenti spaziali e distributive, a quelle originarie e consentiti esclusivamente interventi di restauro oltre a quelli di manutenzione;
- b) *organismi edilizi che hanno subito trasformazioni ma conservano elementi originari formali, tipologici, o strutturali*; per essi, oltre a quanto previsto alla precedente lettera a), saranno ammessi interventi di ristrutturazione correlati all'entità delle preesistenze, anche al fine di recuperare l'unità tipologica: tali interventi sono condizionati all'approvazione del Piano Particolareggiato esecutivo;
- c) *edifici che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, sono coerenti - o si possono rendere coerenti - con il tessuto edilizio circostante*; per detti edifici, fermo restando il mantenimento delle attuali destinazioni a residenza, saranno ammesse le destinazioni compatibili con l'ambiente circostante e, oltre agli interventi di cui alle lettere a) e b), saranno consentiti interventi di ristrutturazione, al fine di renderli coerenti con il tessuto edilizio circostante;
- d) *edifici recenti, in contrasto con il tessuto edilizio circostante o atipici*; per detti edifici il Piano Particolareggiato esecutivo definirà il grado degli interventi consentiti e la più idonea destinazione, ivi comprese la demolizioni e l'eventuale ricostruzione.

I Piani Particolareggiati di cui al primo comma del presente articolo sono obbligatori e debbono essere approvati entro un anno dalla vigenza del Piano Regolatore Generale. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale adottare i Piani Particolareggiati anche prima dell'approvazione del P.R.G.; fermo restante che, in tal caso, *la validità* decorrerà dalla data di approvazione del P.R.G.. I Piani Particolareggiati adottati sono comunque sempre operanti ed *efficaci* per la salvaguardia della programmazione urbanistica. Dopo l'approvazione del P.R.G., possono essere approvati i Piani di Lottizzazione esecutivi per le zone "C" anche in assenza dei Piani Particolareggiati di cui agli ambiti I.U.P. indicati nell'elaborato 21.

ART. 11

Misure di salvaguardia

A partire dalla data di esecutività della delibera Consiliare di adozione del Piano Regolatore Generale e fino alla sua approvazione definitiva, e comunque non oltre 5 (cinque) anni dalla delibera di adozione, se trasmesso entro un anno, e non oltre 3 (tre) anni se trasmesso dopo un anno, è fatto obbligo al Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale di sospendere le proprie determinazioni sulle domande di concessione edilizia quando ravvisi che queste siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche del Piano Regolatore Generale adottato e non ancora approvato. Le misure di salvaguardia, già previste come discrezionali dalla legge 3 novembre 1952, sono rese obbligatorie dall'art. 3 della legge 6 agosto 1967 n. 765. Le misure di salvaguardia di cui innanzi hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il Piano Regolatore Generale adottato e non ancora approvato.

ART. 12

Abusivismo Edilizio

Gli abusi edilizi realizzati in violazione delle distanze previste dal nuovo *Codice della Strada* devono essere demoliti (Circolare del Ministero dell'Interno n° 15 del 08/03/1997 – D.lgvo 30/04/1992 n. 285 – art. 211).

- La Concessione in sanatoria, per le costruzioni realizzate in difformità e/o in assenza di precedenti Concessioni Edilizie e/o Autorizzazioni, *nei termini* previsti dalla vigente legge sul condono edilizio, è disciplinata secondo la Circolare LL.PP. n. 2241/UL del 17.06.95 (S.O. della G.U. n. 192 del 18.08.95).
- Le costruzioni realizzate in difformità e/o in assenza di precedenti Concessioni Edilizie e/o Autorizzazioni, *dopo i termini* previsti dalla vigente legge sul condono edilizio, ai fini della loro collocazione urbanistica sono da considerarsi interventi assoggettati alla normativa della zona entro la quale ricadono, secondo le suddivisioni operate in sede di zonizzazione funzionale e destinazioni d'uso del presente Piano Regolatore Generale.

ART. 13*

Definizione degli indici e dei parametri

1) *St* – Superficie territoriale (Ha).

Per “superficie territoriale” si intende quella riferita agli interventi urbanistici esecutivi, così come individuati dallo strumento urbanistico generale, al netto della grande viabilità esistente o prevista.

* Modificato conformemente alla Deliberazione di C.P. n.85 del 30.09.2000.

2) *It* – Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq).

Per “indice di fabbricabilità territoriale” si intende il rapporto tra il volume massimo realizzabile e la superficie territoriale della zona. Detto indice si applica in sede di strumenti urbanistici esecutivi.

3) *Sm* – Superficie minima di intervento (ha).

Per “superficie minima di intervento” si intende quella relativa alla superficie territoriale minima necessaria per predisporre e attuare un intervento urbanistico esecutivo.

4) *Sf* – superficie fondiaria (mq).

Per “superficie fondiaria”, in caso di strumento urbanistico esecutivo, si intende la parte di superficie risultante sottraendo da quella territoriale, così come precedentemente definita, la nuova viabilità di piano e le superfici destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tale superficie può essere suddivisa in lotti.

In caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria si identifica con l'area edificabile al netto delle strade pubbliche esistenti o previste nello strumento urbanistico generale e delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria.

5) *If* – Indice di fabbricabilità fondiario (mc/mq).

Per “indice di fabbricabilità fondiario” si intende il rapporto fra il volume massimo realizzabile e la superficie fondiaria precedentemente definita.

6) *Iu* – Indice di utilizzazione edilizia (mq/mq).

Per «indice di utilizzazione edilizia» si definisce il rapporto numerico tra la superficie lorda complessiva di tutti i piani degli edifici e l'area edificabile del lotto, entrambe espresse in metri quadri.

7) *Jc* - Indice capitario (mc/ab).

Per «indice capitario» si intende la dotazione pro capite di metri cubi per ogni abitante insediato, relativamente alla superficie lorda abitabile. Tale dotazione potrà essere maggiorata per le destinazioni specificatamente non residenziali.

8) *SI* – Superficie minima del lotto (mq).

Per “superficie minima del lotto” si intende quella relativa all’area minima necessaria per operare un intervento edilizio diretto o nel caso di intervento urbanistico esecutivo l’area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria.

9) *Su1* – Superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria (mq).

Tale superficie comprende tutte le aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria secondo le quantità minime stabilite dalle leggi vigenti o quanto stabilito, zona per zona, dalle norme dello strumento urbanistico generale.

10) *Su2* – Superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria (mq).

Tale superficie comprende tutte le aree da riservare o riservate alle opere di urbanizzazione secondaria secondo le quantità minime stabilite dalle leggi vigenti o quanto previsto, zona per zona, dalle norme dello strumento urbanistico generale.

11) *Rc* – Rapporto di copertura (mq/mq).

Per “rapporto di copertura” si intende il rapporto tra la superficie copribile e la superficie fondiaria. Deve essere misurato considerando per superficie fondiaria quella di cui al parametro *Sf* e per superficie coperta quella di seguito definita.

12) **Sc** – Superficie coperta di un edificio (mq).

Per “superficie coperta di un edificio” si intende quella risultante dalla proiezione sul piano orizzontale, al livello campagna, di tutte le parti edificate fuori terra delimitate dal massimo filo esterno del fabbricato misurato ai vari piani dell’edificio senza tenere conto di eventuali sporti o balconi.

13) **Su** – Superficie utile abitativa (mq).

Per “superficie utile» si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre, degli ingombri di pilastro, di cavedi, di impianti.

Rientra in tale superficie la proiezione orizzontale del vano scala degli alloggi duplex anche se in eccedenza rispetto al limite massimo della superficie utile abitabile (*Delibera Regione Campania n. 7844 del 02.10.96*).

14) **Snr** – Superficie non residenziale (mq).

Per “superficie non residenziale” si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell’alloggio – quali logge, balconi, cantinole o soffitte – e quelle di pertinenza dell’organismo abitativo – quali androni d’ingresso, proiezioni orizzontali del vano scala e del vano ascensore, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche, locali condominiali ed altri locali a servizio della residenza – misurati al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Solo per l’edilizia residenziale pubblica tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% (quarantacinque per cento) della superficie utile

abitabile (S_u). Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla somma delle superfici utili (S_u) dell'organismo abitativo. Di tale 45% almeno l'8% dovrà essere utilizzato per cantinole e/o soffitte da realizzarsi ai piani terra o in seminterrato o in sottotetti con altezza media massima di 2,00 ml, o al piano per soggetti portatori di handicap (*Delibera Regione Campania n. 7844 del 02.10.96*).

15) S – Superficie complessiva (mq).

Per “superficie complessiva”, si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% (sessanta per cento) della somma della superficie non residenziale e della superficie dei parcheggi: $S = S_u + 60\% (S_{nr} + S_p)$ – (*Delibera Regione Campania n. 7844 del 02.10.96*).

16) S_p – Superficie parcheggi (mq).

Per “superficie parcheggi”, si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

Solo per l'edilizia residenziale pubblica tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie totale (S_u) dell'organismo abitativo.

A tale limite sono ammesse deroghe motivate, in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie (S_u) inferiore a 60 mq. (*Delibera Regione Campania n. 7844 del 02.10.96*).

17) V – Volume lordo di un edificio (mc).

Il volume lordo, ai fini dell'effettiva possibilità edificatoria, va computato sommando i prodotti della superficie lorda di ciascun piano, delimitato dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza relativa al

piano stesso, misurato tra le quote di calpestio dei pavimenti, con esclusione del volume totalmente entroterra misurato rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato.

Sono altresì esclusi dal calcolo del volume consentito i porticati o porzioni di essi, se pubblici o d'uso collettivo, i balconi, le tettoie, i parapetti, i cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale, nonché i volumi tecnici, strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dalla linea di gronda, quali extra-corsa degli ascensori, vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione.

Qualora i porticati non siano d'uso pubblico o collettivo, nel calcolo del volume la superficie deve essere considerata pari al 60% di quella effettiva.

Inoltre sono esclusi i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili se l'altezza media non supera m 2,20 nei confronti di falde con inclinazione inferiore o uguale al 35%.

18) *Lg* – Linea di gronda.

È la quota di riferimento coincidente con il punto d'intersezione della linea verticale esterna con la linea della falda discendente o nel caso di copertura piana con l'intradosso del solaio di copertura.

19) *Hf* – Altezza delle fronti di un edificio (m).

Per "altezza delle fronti di un edificio" si intende la differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, di cui al progetto approvato, interessata dalla

facciata che si considera e il livello costituito dalla linea superiore di gronda del tetto.

Se l'edificio è coperto a terrazzo l'altezza è data dalla differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, di cui al progetto approvato nel caso risulti al disotto del livello stradale, e la linea superiore definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura o, in mancanza di esso, dal piano di calpestio del medesimo terrazzo.

L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati, per le singole zone, dagli strumenti urbanistici o da particolari norme vigenti, ad eccezione dei singoli volumi tecnici. Nel caso di edifici in cui la linea di terra e quella di copertura non siano orizzontali si considera la media delle altezze. La media delle altezze così ricavata non deve comunque superare l'altezza massima prevista dalle norme dello strumento urbanistico per la zona.

Se la costruzione è "terrazzata", l'altezza di ciascun fronte può essere calcolata separatamente per i singoli corpi semprechè questi ultimi siano individuabili dal punto di vista strutturale ed architettonico.

20) *H* – Altezza della costruzione (m).

Per "altezza della costruzione" si intende la media delle altezze delle fronti, calcolate secondo il parametro *H_f*, e non deve superare l'altezza massima consentita dalle norme per le diverse zone.

21) *F_s* – Filo esterno.

Si definisce filo esterno del fabbricato la linea coincidente con il perimetro esterno della scatola muraria computata ai fini volumetrici.

22) *Df* – Distanza tra le fronti (m).

Per “distanza tra le fronti” degli edifici si intende la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza del filo esterno dei fabbricati con esclusione dei balconi aperti, sporti, pensiline e simili *per una sporgenza massima di m. 1,20 dal filo esterno* *.

È stabilito dagli strumenti urbanistici un minimo assoluto per le varie zone; sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planovolumetriche.

Nel caso di fronti non parallele deve comunque in ogni punto essere rispettata la distanza minima.

In caso di sopraelevazione vanno rispettate le distanze previste per le varie zone dal P.R.G. vigente.

Il parametro *Df* non si computa per i piani interamente interrati degli edifici.

23) *Ds* – Distanza dal filo stradale (m).

Si intende per “distanza dal filo stradale” la distanza misurata tra il filo esterno del fabbricato con esclusione di sporti, pensiline e balconi *per una sporgenza massima di m. 1,20 dal filo esterno* *, ed il confine stradale così come definito dal D.L. 30/04/1992, n° 285; tale distanza è regolamentata dal D.P.R. n° 147 del 26/04/1993 e dal D.P.R. n° 610 del 16/09/1996.

* Le parti in corsivo asteriscate sono state aggiunte conformemente alla Deliberazione di C.P. n.85 del 30.12.2000

24) *Dc* - Distanza dai confini di proprietà (m).

Si intende per “distanza dai confini”, la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata dal filo esterno dei fabbricati con esclusione di sporti, pensiline e balconi *per una sporgenza massima di m. 1,20 dal filo esterno* *.

È stabilita la distanza minima di 5 m da osservare nel caso di pareti finestrate. È ammessa la costruzione a confine per pareti non finestrate, *qualora sia consentito dalle specifiche Norme delle singole zone omogenee* *. In caso di sopraelevazioni vanno rispettate le distanze previste per le varie zone dal P.R.G. vigente.

25) *N* – Numero dei piani (n).

Per “numero dei piani” si intende il numero dei piani abitabili interamente fuori terra.

26) *Lm* – Lunghezza massima delle fronti (m).

Per “lunghezza massima delle fronti” si intende la più lunga delle proiezioni di un fronte continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

27) *Spazi interni agli edifici*.

Per spazi interni agli edifici si intendono le aree scoperte circondate da costruzioni per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro. In particolare:

- a) *Patio* – Si intende per “patio” lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a 6 m, e pareti circostanti di altezza non superiore a 4 m;

* Le parti in corsivo asteriscate sono state aggiunte conformemente alla Del. di C.P. n.85 del 30.12.2000

- b) *Chiostrina* – Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a 20 m e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a 3 m;
- c) *Cavedio* – Si intende per cavedio uno spazio interno, per la ventilazione dei bagni o locali di servizio ed il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della chiostrina e comunque superiore a 0,65 mq e sulla quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza ed attrezzato con scala alla marinara ed avere aerazione naturale.
- 28) *Ip* – Indice di piantumazione (*n/ha*).

Per indice di piantumazione si intende il numero di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con la eventuale specificazione delle essenze.

ART. 14

Rilascio del nulla osta in deroga alle presenti norme

È consentito il rilascio, di concessione edilizia o autorizzazione edilizia, in deroga alle destinazioni d'uso del Piano Regolatore Generale e alle presenti Norme solo in presenza di *prevalenti interessi pubblici sotto il profilo economico occupazionale*, previa deliberazione del Consiglio Comunale, e comunque sulla base del nulla osta di cui all'art. 6, comma I della L.R. n. 14/82.

**TITOLO II – DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE E
MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI**

ART. 15

Disciplina d’uso del territorio comunale

La destinazione d’uso di ogni singola area è definita sulla tavola n° 18 - *P.2.0. - Zonizzazione Generale* relativa all'intero territorio comunale, redatta in scala 1:5.000, e sulla tavola n° 20 - *P.2.2. Zonizzazione e Destinazione d’Uso Centro Urbano* relativa al centro urbano, redatta in scala 1:2.000.

I parametri urbanistici ed edilizi di ciascuna zona territoriale omogenea sono definiti dai successivi articoli.

Le destinazioni d’uso del territorio comunale (zone omogenee comprensive delle fasce di rispetto) sono le seguenti:

a) - Edilizia a prevalenza residenziale, misto residenziale, commerciale

- | | |
|---------|---|
| Zona A | <i>Conservazione</i> del Centro Storico (art. 2 D.I. 1444/68 – art. 5, punto 2 Norme di Attuazione P.T.P.); |
| Zona B1 | <i>Riqualificazione</i> del tessuto urbano consolidato; |
| Zona B2 | <i>Completamento</i> del tessuto urbano moderno; |
| Zona B3 | <i>Completamento</i> del tessuto urbano marginale; |
| Zona C1 | <i>Integrazione</i> residenziale privata; |
| Zona C2 | <i>Espansione</i> residenziale privata; |
| Zona Cp | <i>Espansione</i> residenziale pubblica (edilizia economica e popolare). |

b) – Edilizia a prevalenza produttiva

- | | |
|---------|--------------------------------|
| Zona D1 | <i>Produttiva</i> Commerciale; |
|---------|--------------------------------|

- Zona D2 *Produttiva Artigianale-Industriale;*
 Zona D3 *Produttiva di Trasformazione Agricola.*

c) – Uso Agricolo

- Zona ET *Agricola Speciale di Tutela del paesaggio aperto;*
 Zona ES *Agricola Speciale di Salvaguardia periurbana;*
 Zona EO *Agricola Ordinaria.*

d) – Attrezzature pubbliche e private

- Zona F1 *Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico;*
 Zona F2 *Attrezzature territoriali di interesse sociale;*
 Zona F3 *Attrezzature Religiose (L.R. 05/03/1990, n. 9);*
 Zona F4 *Attrezzature sportive e ricreative;*
 Zona F5 *Attrezzature Eco-Ambientali;*
 Zona F6 *Attrezzature Cimiteriali.*

e) – Valorizzazione ambientale e paesistica

- Zona P1 *Parco Urbano;*
 Zona P2 *Parco Fluviale;*
 Zona T *Aree di Valorizzazione Turistica.*

f) – Aree a verde vincolato

- Zona V1 *Area riservata per calamità naturali (Circ. n. 4
 D.P.C.M./87 del 19/02/87);*
 Zona V2 *Verde di tutela delle aree marginali all'edificato;*
 Zona V3 *Verde privato organizzato;*
 Zona V4 *Verde di rispetto stradale.*

ART. 16***Zona A – Conservazione del Centro Storico***

La zona "A" comprende aree di particolare interesse ambientale di Moiano e della frazione Luzzano, di cui all'art 5, punto 2, della Normativa del Piano Territoriale Paesistico Vigente, definite con delibera di G.C. n° 2 del 27/01/1998.

Tali zone sono caratterizzate da particolare interesse storico ambientale e dalla presenza di edifici e di elementi architettonici di pregio. La loro utilizzazione, attualmente regolamentata dal Piano di Recupero vigente redatto ai sensi della L. 219/81, *é subordinata** alla formazione di Piani Particolareggiati Esecutivi i cui ambiti sono individuati nella tavola n. 21 – P.3.0. – *Standards Urbanistici e Ambiti di Intervento Urbanistico Preventivo (I.U.P.)*.

I Piani Particolareggiati Esecutivi dovranno essere redatti con le finalità contenute nell'art. 10 delle presenti norme. Le possibilità di ulteriore utilizzazione edilizia ai fini residenziali sono esaurite e le *Zone A* vanno considerate sature. In sede di strumento urbanistico esecutivo potranno essere proposti interventi di sostituzione delle superfetazioni intese quali aggiunte architettonicamente e ambientalmente non qualificate eseguite rispetto ad edifici preesistenti dopo il 1910, nonché le aggiunte alla consistenza originaria in qualunque tempo eseguiti negli edifici costruiti ex novo dopo quella data, nonché possono essere proposti interventi di sostituzione e di ricostruzione dei soli immobili residui, di antichi locali destinati al lavoro agricolo artigianale.

* L'espressione in corsivo asteriscata è stata modificata conformemente alla Delib. di C.P. n.85 del 30.12.2000

Il Piano Particolareggiato di Recupero dovrà fornire indicazioni particolari e prescrittive al fine di completare e raccordare le cortine e frange marginali.

Fino all'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo potranno essere eseguiti gli interventi edilizi consentiti dal Piano di Recupero vigente *ex lege* 219/81, per le parti non in contrasto con il presente Piano Regolatore Generale e con le limitazioni del Piano Territoriale Paesistico.

ART. 17*

Zona B1 – Riqualificazione del tessuto urbano consolidato

Le sottozone "B1" sono quelle che costituiscono il tessuto urbano consolidato per le quali si prevede la riqualificazione urbanistico-architettonica, già in parte regolamentata dal Piano di Recupero vigente redatto ai sensi della L.219/81. La loro utilizzazione sarà regolamentata dalla formazione dei Piani Particolareggiati esecutivi, aventi anche valore di recupero, redatti secondo le modalità e le finalità di cui all'art.10. Per tutti gli edifici, sia ricadenti nelle aree sature sia nelle aree ad edificabilità residua è consentito l'adeguamento igienico-funzionale con incrementi fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente.

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza;
- servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti nelle zone "F";
- locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose;
- locali per ristorazione, bar, spettacolo, banche;

* Modificato conformemente alla Deliberazione di C.P. n.85 del 30.12.2000

- commercio al dettaglio con superficie di vendita inferiore ai 150 mq (incrementabili dei locali a deposito);
- uffici pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza;
- attività artigianali con esclusione di lavorazioni nocive, inquinabili e comunque non compatibili con la residenza, per una superficie non superiore all'esistente.

Il Piano Particolareggiato Esecutivo dovrà indicare, indipendentemente dalle compatibilità volumetriche e di distanze, gli interventi di sopraelevazione e/o ampliamento per un massimo di un piano, per immobili confinanti con fabbricati più alti, al fine di realizzare il riordino delle cortine; per gli adeguamenti igienico-funzionali è possibile la riconversione delle attuali superfici e volumi esistenti, incrementate fino a 50 mc per alloggio.

Il Piano Particolareggiato Esecutivo sarà redatto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:*

It = 1,30 mc/mq

If = 2,20 mc/mq

Rc = 0,30 mq/mq

H = quella media degli edifici esistenti al contorno, fino ad un max di 7,50 m alla gronda; nel caso di edificazione in aderenza, per altezza media degli edifici esistenti al contorno, si deve intendere l'altezza alla gronda del solo fabbricato in aderenza, con limite max di 7,50 m alla gronda di quella media degli edifici esistenti al contorno,

Df = 10,00 m (o in aderenza per costruzioni a confine)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate).

* La parte in corsivo asteriscata è stata modificata conformemente alla Delib. di C.P. n.85 del 30.12.2000

Fino all'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo si avrà:

- a) per gli immobili e le aree già ricomprese nel Piano di Recupero potranno essere eseguiti gli interventi edilizi consentiti dal Piano di Recupero per le parti non in contrasto con il presente Piano Regolatore Generale, con le limitazioni del Piano Territoriale Paesistico;
- b) per gli immobili e le aree non ricompresi nel Piano di Recupero e non disciplinati da altro strumento urbanistico vigente, fino all'approvazione del Piano Particolareggiato Esecutivo potranno essere eseguiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro con le limitazioni del Piano Territoriale Paesistico.

Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà indicare le aree da destinare a verde privato e giardini nonché ad ulteriori standard di quartiere nella misura di mq. 12 per abitante, aggiuntivi a quelli già definiti dal P.R.G.

*ART. 18**

Zona B2 – Completamento del tessuto urbano moderno

Le sottozone B2 comprendono la parte edilizia a destinazione prevalentemente residenziale di recente formazione, ricomprese all'interno del tessuto moderno e aree adese.

Per dette zone in sede di Piano Particolareggiato Esecutivo potrà essere prevista la saturazione.

In sede di Piano Particolareggiato Esecutivo saranno disciplinate le destinazioni delle aree libere, sia esse per l'edificazione che per la formazione di nuove attrezzature pubbliche di aree per verde pubblico e

parcheggi nonché per la determinazione di nuovi allineamenti stradali.

Per l'edificazione ex novo l'indice territoriale potrà essere applicato anche per le aree cedute gratuitamente al Comune per la dotazione di nuova viabilità e servizi.

In tali casi è possibile derogare dal rapporto di copertura.

Sono consentite le destinazioni d'uso residenziali e misto residenziali, terziarie, produttive, commerciali.

In sede di Piano Particolareggiato Esecutivo sono ammesse ristrutturazioni edilizie, nonché sostituzioni edilizie, mediante l'applicazione degli indici e parametri di seguito riportati.

Per gli edifici esistenti, eccedenti la volumetria calcolata con gli indici fondiari di cui al presente articolo, è consentita la ristrutturazione edilizia e la sostituzione edilizia, conservando la volumetria esistente documentata con perizia giurata.

Sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste per la zona "B1", di cui al precedente articolo.

La eventuale ulteriore utilizzazione edilizia delle aree inedificate sarà regolamentata, in sede di Piano Particolareggiato Esecutivo, mediante l'applicazione dei seguenti indici e parametri:

$$It = 0,66 \text{ mc/mq}$$

$$If = 1,30 \text{ mc/mq}$$

$$Rc = 0,40 \text{ mq/mq}$$

H = quella media degli edifici esistenti al contorno, fino ad un max di 7,50 m alla gronda; nel caso di edificazione in aderenza, per altezza media degli edifici esistenti al contorno, si deve intendere l'altezza

* Modificato conformemente alla Deliberazione di C.P. n.85 del 30.12.2000

alla gronda del solo fabbricato in aderenza, con limite max di 7,50 m
alla gronda di quella media degli edifici esistenti al contorno,

$D_f = 10,00$ m (o in aderenza per costruzioni a confine)

$D_c = 5,00$ m (o a confine per pareti non finestrate)

Fino all'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione anche con ricostruzione a parità di volume e superficie utile esistente, di variazione di destinazione d'uso.

È ammesso il cambiamento di destinazione d'uso dei piani terreni da residenze o depositi a commercio o artigianato di servizio (purché le nuove destinazioni non comportino la presenza o lo stoccaggio di sostanze inquinanti pericolose) e dei piani superiori da residenze a terziario privato previa concessione edilizia.

ART. 19

Zona B3 – Completamento del tessuto urbano marginale

Le sottozone "B3" comprendono la parte edilizia a destinazione prevalentemente residenziale di recente formazione.

Le zone periferiche e di edificazione diffusa e discontinua, sono oggetto di interventi di completamento rado.

Il piano si attua in zona mediante concessione diretta.

Sono ammesse ristrutturazioni edilizie a parità di volumetria preesistente, o nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiaria della zona. In tale ultimo caso deve essere rispettata anche la dimensione minima del lotto.

L'edificazione avverrà mediante l'applicazione dei seguenti indici e parametri:

$$I_f = 1,00 \text{ mc/mq}$$

$$S_l = 500 \text{ mq}$$

$$R_c = 0,40 \text{ mq/mq}$$

H = quella media degli edifici esistenti al contorno, fino ad un max di 7,50 m alla gronda; nel caso di edificazione in aderenza, per altezza media degli edifici esistenti al contorno, si deve intendere l'altezza alla gronda del solo fabbricato in aderenza, con limite max di 7,50 m alla gronda di quella media degli edifici esistenti al contorno.

$$D_f = 10,00 \text{ m (o in aderenza)}$$

$$D_c = 5,00 \text{ m (o a confine per pareti non finestrate)}$$

ART. 20

Zona C1 – Integrazione residenziale privata

Le zone, inserite nei vuoti lasciati dalle “smarginature” del tessuto esistente, sono individuate quali zone di espansione residenziale con caratteri estensivi.

Il Piano si attua mediante intervento urbanistico preventivo di iniziativa privata. Tuttavia, in caso di inerzia di parte o di tutti i privati interessati, l'Amministrazione ha facoltà di ricorrere alle procedure per la formazione di lottizzazioni di Ufficio, entro un anno a decorrere dalla *diffida* inoltrata dal Comune ai proprietari.

L'intera zona è destinata a residenze con relativi servizi ed attività commerciali direzionali.

Il rilascio delle concessioni edilizie e l'edificazione dei singoli lotti sono subordinati all'approvazione preventiva dei Piani di Lottizzazione relativi ad un intero ambito delimitato dai confini di zona e/o dalla viabilità pubblica esistente o di progetto, nonché alla stipula della relativa convenzione.

Le singole lottizzazioni dovranno essere individuate e perimetrare evitando reliquati di superfici al loro esterno, ovvero assicurando che le superfici non impegnate da esse possano a loro volta determinare ulteriori unità minime di intervento urbanistico preventivo.

La volumetria consentita dall'indice territoriale deve intendersi comprensiva delle cubature private, e di quelle relative alle attrezzature pubbliche.

Gli eventuali edifici preesistenti all'interno della lottizzazione vanno computati nel volume massimo ammissibile, determinato applicando

l'indice di fabbricabilità territoriale; sono comunque suscettibili di ristrutturazione a parità di volume o di incremento volumetrico in relazione all'edificabilità totale della lottizzazione.

Ai fini della determinazione della partecipazione di ogni lottizzazione alla creazione degli spazi pubblici da destinare a standards urbanistici, la quota di superficie territoriale da cedere gratuitamente all'Amministrazione è determinata nella percentuale del 20 %, al netto degli spazi di circolazione e sosta.

Le superfici destinate ad attrezzature pubbliche devono essere accorpate in lotti di dimensione non inferiore ai 200 mq, mentre almeno uno dei lotti dovrà raggiungere l'estensione di 1.000 mq.

La ripartizione di detta superficie tra le diverse tipologie di attrezzature pubbliche, ai fini della determinazione degli oneri di convenzione, va operata corrispondentemente alla incidenza di ciascuna sul totale, secondo quanto indicato dal D.M. n. 1444 del 02/04/1968, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di variare, sempre nell'ambito di quelle pubbliche, alcune delle dette destinazioni.

Per le aree direttamente servite dalle infrastrutture primarie, comunque accessibili dalle strade, nonché per le aree ove oggettivamente non è possibile attuare l'intervento di lottizzazione, per carenza di disponibilità della superficie minima di lottizzazione, è consentito l'intervento edilizio diretto, mediante rilascio di concessione edilizia convenzionata recante i modi e i termini circa la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione che entrano a far parte del patrimonio pubblico, con conseguente scomputo del loro valore dal pagamento degli oneri.

In sede di formazione dei piani di lottizzazione occorre reperire all'interno delle zone C1 le aree per gli standards in misura di 12 mq./ab, per verde attrezzato e per parcheggi, nonché si applicheranno i seguenti indici e parametri:

$$I_t = 0,90 \text{ mc/mq}$$

$$I_f = 1,10 \text{ mc/mq}$$

$$S_m = 10.000 \text{ mq. (lotto minimo di lottizzazione, o intera sub-zona se inferiore a tale limite)}$$

$$R_c = 0,30 \text{ mq/mq}$$

$$H = 7,00 \text{ m (all'imposta della copertura inclinata)}$$

$$D_f = \text{il Piano di Lottizzazione preciserà la distanza tra fabbricati}$$

$$D_c = 5,00 \text{ m (o a confine per pareti non finestrate)}$$

ART. 21

Zona C2 – Espansione residenziale privata

Comprende le parti del territorio, destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino ancora ineditati.

L'utilizzazione delle zone C2 è regolamentata da strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione convenzionata ai sensi della legge 1150/42 e L.R. 14/82).

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 28 della legge 1150/42 il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro tre anni dall'approvazione del P.R.G. un progetto di lottizzazione delle aree stesse.

Se essi non aderiscono si provvede alla compilazione d'ufficio.

La convenzione da stipularsi ai sensi della L.R. 14/82 della L.R. 6/85 deve tra l'altro precisare:

- a) le caratteristiche del piano proposto (volume complessivo costruibile ed indice medio di edificabilità, aree da destinare a servizi pubblici e aree da destinare ad edificazione);
- b) superficie totale da destinare a standard distinta per destinazione: strade, parcheggi, istruzione, attrezzature collettive, verde attrezzato;
- c) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la descrizione dei lavori da eseguirsi ed i tempi della loro realizzazione;
- d) periodo di validità del piano non superiore a 10 anni ed eventuali tempi di attuazione;
- e) garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Il Piano di Lottizzazione dovrà essere redatto applicando i seguenti indici e parametri:

$$It = 1,20 \text{ mc/mq}$$

$$If = 1,50 \text{ mc/mq}$$

$$Sm = 10.000 \text{ mq. (lotto minimo di lottizzazione, o intera sub-zona se inferiore a tale limite)}$$

$$Rc = 0,30 \text{ mq/mq}$$

$$H = 7,00 \text{ m (all'imposta della copertura inclinata)}$$

$$Df = \text{il Piano di Lottizzazione preciserà la distanza tra fabbricati}$$

$$Dc = 5,00 \text{ m (o a confine per pareti non finestrate)}$$

In sede di formazione di piani di Lottizzazione occorre reperire all'interno delle zone C2 le aree per gli standards in misura di 12 mq/Ab.

ART. 22***Zona Cp – Espansione residenziale pubblica (edilizia economica e popolare)***

La *zona Cp* comprende aree di espansione destinate ad interventi residenziali di edilizia economica e popolare di cui alla L. 167/62.

Le destinazioni d'uso ammesse riguardano:

- residenze nella misura minima del 70% del volume complessivo;
- le destinazioni d'uso integrative delle residenze nella misura minima del restante 30%;
- servizi di carattere locale;
- attività culturali e ricreative;
- piccoli uffici e studi professionali;
- negozi;
- verde;
- viabilità e parcheggi.

Per tutte le *zone Cp* dovranno essere redatti "Piani di Zona per Edilizia Economica e Popolare", applicando i seguenti indici e parametri :

$$I_t = 1,80 \text{ mc/mq}$$

$$I_f = 2,30 \text{ mc/mq}$$

$$R_c = 0,40 \text{ mq/mq}$$

$$H = 7,00 \text{ m (all'imposta della copertura inclinata)}$$

$$D_c = 5,00 \text{ m (o a confine per pareti non finestrate)}$$

$$D_f = \text{Il Piano di Zona preciserà le distanze tra le fronti dei fabbricati.}$$

In sede di formazione del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare occorre reperire le aree per gli standards in misura di 12 mq/ab per verde pubblico e parcheggi.

ART. 23**

Zona D1 – Produttiva commerciale

Comprende aree prevalentemente inedificate destinate alla realizzazione di attività commerciali, esercizi pubblici, mercati coperti, servizi e residenze connesse.

Il Piano si attua mediante formazione di Piano di Lottizzazione convenzionata con il Comune o mediante Piano degli Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica applicando i seguenti indici e parametri:

$Iu = 1,00$ mq/mq

$Sm = 10.000$ mq

$Sl = 2.000$ mq

$Rc = 0,50$ mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

$H = 7,00$ m all'imposta della copertura inclinata.

$Df = 10,00$ m (o in aderenza)

$Dc = 5,00$ m (o a confine per pareti non finestrate)

La edificazione di superfici utili residenziali connesse agli interventi, è consentita nella misura massima di 1/5 (un quinto) della potenzialità edificatoria del lotto, purché si tratti di alloggi di custodia o di servizio ai sensi della L.R. 6/5/1975 n. 26, art.2 lettera f), contenendo il volume destinato a tale funzione entro il valore massimo di 300 mc.

In sede di formazione del Piano degli Insediamenti Produttivi o di Piano di Lottizzazione, nei nuovi insediamenti di carattere direzionale e commerciale, ai sensi del comma 2 dell'art.5 del D.M. del 02/04/68 n. 1444, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq 80 di spazio, escluse le sedi viarie,

** Le parti in corsivo sottolineato sono state modificate conformemente al D.P.G.R. n.1255 del 18.05.01.

di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L. 6/8/1967 n. 765).

ART. 23 bis**

Zona D2 – Produttiva Artigianale - Industriale

Le zone D2 riguardano aree specificatamente riservate ad impianti produttivi (artigianali, industriali, commerciali).

Tutte le aree specificatamente destinate a zona D2 sono riservate per la costruzione impianti industriali in genere, per la costruzione di edifici e impianti al servizio della piccola industria, per l'artigianato industriale e relativi depositi e magazzini per attività commerciali all'ingrosso, cash and carry, distributori carburanti e servizi connessi, centri di stoccaggio per attività turistico-produttive, alberghi, ristoranti, per impiantistica e attrezzature di servizi, studi professionali, uffici, attività terziarie, nonché l'edilizia residenziale connessa.

Il Piano degli Insediamenti Produttivi dovrà essere redatto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

$I_u = 1,00 \text{ mq/mq}$

$S_I = 2.000 \text{ mq}$ (per sub-aree artigianali, industriali, turistiche)

$S_I = 500 \text{ mq}$ (per sub-aree commerciali)

$R_c = 0,50 \text{ mq/mq}$ del lotto fondiario utilizzabile

$H = 10,00 \text{ m}$ alla gronda

$D_f = 10,00 \text{ m}$ (per pareti finestrate)

$D_c = 5,00 \text{ m}$

** Modificato conformemente alla Deliberazione di C.P. n.85 del 30.12.2000 (ivi indicato come "art.23-pag.42"). Le parti in corsivo sottolineato sono state modificate conformemente al D.P.G.R. n.1255 del 18.05.2001.

Ds = 10,00 m (viabilità interna all'area P.I.P.)

L'edificazione di superfici utili residenziali connesse agli interventi, è consentita nella misura massima di 1/5 (un quinto) della potenzialità edificatoria del lotto *purché si tratti di alloggi di custodia o di servizio ai sensi della L.R. 6/5/1975 n. 26, art.2 lettera f), contenendo il volume destinato a tale funzione entro il valore massimo di 300 mc.*

Per gli insediamenti a carattere commerciale devono essere rispettati gli standards minimi inderogabili di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 2/4/1968 n. 1444.

In sede di formazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi, ai sensi del punto uno dell'art. 5 del D.I. 1444/68 nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili, la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettiva, a verde pubblico o a parcheggi (escluso le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

ART. 24^{*}**

Zona D3 – Produttiva di trasformazione Agricola

Comprende aree marginali al centro urbano già prevalentemente destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli.

Tale zona è destinata alla realizzazione di sedi e di impianti per l'industria di trasformazione agricola (vinicola, olearia, casearia, ecc.) nonché all'industria di trasformazione agro-alimentare (conserviera e manifatturiera) ad essa connessa.

^{***} Modificato conformemente alla Deliberazione di C.P. n.85 del 30.12.2000. Le parti in corsivo sottolineato sono state modificate conformemente al D.P.G.R. n.1255 del 18.05.2001.

Per gli impianti esistenti è consentita la ristrutturazione e l'ampliamento nella misura consentita dall'art. 1 della L.R. n. 7 del 27/04/98.

La costruzione di nuovi impianti è subordinata alla formazione di Piano per Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica o di Lottizzazione di iniziativa privata secondo l'applicazione dei seguenti indici e parametri:

$$Iu = 1,00 \text{ mq/mq}$$

$$Sm = 10.000 \text{ mq (per le lottizzazioni convenzionate)}$$

$$Sl = 2.000 \text{ mq}$$

$$Rc = 0,50 \text{ mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)}$$

$$H = 10,00 \text{ m alla gronda}$$

$$Df = 10,00 \text{ m (per pareti finestrate)}$$

$$Dc = 5,00 \text{ m}$$

L'edificazione di superfici utili residenziali connesse agli interventi, è consentita nella misura massima di 1/5 (un quinto) della potenzialità edificatoria del lotto, purché si tratti di alloggi di custodia o di servizio ai sensi della L.R. 6/5/1975 n. 26, art.2 lettera f), contenendo il volume destinato a tale funzione entro il valore massimo di 300 mc.

In sede di formazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi, ai sensi del punto uno dell'art. 5 del D.I. 1444/68 nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili, la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettiva, a verde pubblico o a parcheggi (escluso le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti. Qualora trattasi di insediamenti a carattere commerciale e/o direzionale, devono essere rispettati gli standards minimi inderogabili di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 2/4/1968 n. 1444.

I volumi e le superfici esistenti, qualora inseriti nella formazione dello strumento urbanistico esecutivo, concorrono alla verifica dell'intero quantum volumetrico realizzabile.

È comunque sempre consentita la conservazione e la costruzione di impianti serricoli a ciclo ininterrotto a norma dell'art. 9 della L.R. n. 8 del 24/03/95.

Nelle more dell'approvazione dei Piani per gli Insediamenti Produttivi o delle Lottizzazioni convenzionate, è consentita la prosecuzione dell'utilizzazione agricola dei terreni con divieto di modificazione edificatoria delle aree, ivi inclusa la realizzazione di serre, impianti di irrigazione, pertinenze agricole ecc.

Sui manufatti ed edifici esistenti è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria.

ART. 25

Zona ET – Agricola di tutela del paesaggio aperto

Per le zone classificate ET, individuate dal Piano Territoriale Paesistico vigente come zone di Conservazione Integrata C.I., dovranno essere rispettati i divieti e le limitazioni di cui all'art. 13 della Normativa del Piano Territoriale Paesistico, nonché le misure di salvaguardia allegata alla perimetrazione provvisoria del Parco Regionale del Taburno, di cui al D.P.G.R.C. n. 5570 del 02/06/1995 (BURC n.35 del 26/07/1995), per quelle parti di territorio ricompreso in detto perimetro.

Per le aree classificate *instabili* dallo studio geologico allegato al Piano Regolatore Generale è possibile la valorizzazione ambientale previa sistemazione idrogeologica con esclusivo impiego di tecniche e materiali propri dell'ingegneria naturalistica secondo la manualistica in uso.

Gli interventi di sistemazione idrogeologica e valorizzazione ambientale, da attuare mediante intervento pubblico anche con la eventuale previsione di espropri per le aree da destinare a spazi pubblici, debbono essere finalizzati alla promozione e alla valorizzazione dell'ambiente per la salvaguardia da eventuali dissesti o alterazioni geomorfologiche.

In tali aree non sono ammesse in nessun caso nuove costruzioni; sono consentite solo opere di manutenzione ai fabbricati esistenti senza aumento di volume.

Per edifici ed alloggi da destinare ad utilizzazioni agrituristiche e per il miglioramento delle opere igienico sanitarie, termiche ed idriche e sistemazione ed arredamenti degli alloggi e servizi, è consentito il recupero, riattamento e riqualificazione funzionale anche mediante incremento della volumetria esistente dell'esistente, al fine di consentire l'applicazione degli standards progettuali previsti dall'art. 3, punto 1, della L.R. n° 41 del 28/08/84 per lo sviluppo agrituristico.

I fabbricati possono essere destinati oltre che alla ricezione alberghiera, anche alla vendita ed al consumo diretto di prodotti propri dell'azienda.

Le aree libere possono essere destinate all'allestimento di campeggi attraverso la delimitazione di aree per la sosta di tende e di roulotte, per un massimo di 3 tende e 3 roulotte.

Sono destinatari degli interventi previsti gli operatori agrituristici singoli o associati e le associazioni regionali di operatori agrituristici che siano emanazione di associazioni a carattere nazionale.

Per le aree ricomprese nel perimetro del Parco del Taburno, fermo restando l'applicazione dell'art. 7 della Normativa del Piano Territoriale Paesistico, fino alla formazione del Piano Urbanistico del Parco che prevale su tutti i

livelli di Pianificazione, è consentito solo il recupero degli edifici esistenti, sia residenziali, misto residenziali, pertinenziali e produttivi in genere, anche mediante ristrutturazione edilizia *rigorosamente nei limiti del volume esistente.*

ART. 26

Zona ES – Agricola speciale di salvaguardia periurbana

Le aree periurbane individuate quale aree agricole speciali di salvaguardia del centro abitato sono assimilate alla disciplina delle aree agricole ordinarie EO, di cui al successivo articolo, solo per l'edificabilità delle residenze.

In tali zone l'utilizzazione edilizia per la costruzione, ristrutturazione e conservazione, di pertinenze agricole, quali stalle, porcilaie, pollai e simili, nonché per attrezzature agricole è interdetta ai fini della salvaguardia della fascia periurbana di potenziale futura espansione e consolidamento dell'abitato urbano.

È ammessa la ristrutturazione dei fabbricati esistenti anche mediante demolizione e ricostruzione con un incremento massimo del 20% per adeguamento igienico funzionale e comunque per destinazioni non pertinenziali.

In caso di demolizione e ricostruzione dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:

$H = 6,00$ m (all'imposta della copertura inclinata)

$Df = 10,00$ m (o in aderenza)

$Dc = 5,00$ m

In tali zone è comunque ammessa l'attività agrituristica mediante la riconversione delle attuali destinazioni d'uso dei fabbricati esistenti.

Per edifici ed alloggi da destinare ad utilizzazioni agrituristiche e miglioramento delle opere igienico sanitarie, termiche ed idriche e sistemazione ed arredamenti degli alloggi e servizi, è consentito il recupero, riattamento e riqualificazione funzionale anche mediante incremento della volumetria esistente dell'esistente, al fine di consentire l'applicazione degli standards progettuali previsti dall'art. 3, punto 1, della L.R. n° 41 del 28/08/84 per lo sviluppo agrituristico.

I fabbricati possono essere destinati oltre che alla ricezione alberghiera, anche alla vendita ed al consumo diretto di prodotti propri dell'azienda.

Le aree libere possono essere destinate all'allestimento di campeggi attraverso la delimitazione di aree per la sosta di tende e di roulotte, per un massimo di 3 tende e 3 roulotte.

Sono destinatari degli interventi previsti gli operatori agrituristici singoli o associati e le associazioni regionali di operatori agrituristici che siano emanazione di associazioni a carattere nazionale.

ART. 27*

Zona EO – Agricola ordinaria

Le zone agricole indicate con EO, esterne al centro abitato, sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili.

Modificato conformemente alla Deliberazione di C.P. n.85 del 30.09.2000.

Sono consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., sempre che trattasi di edifici legittimamente edificati.

Sono consentiti:

- la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza non inferiore a ml 200;
- la realizzazione sugli edifici residenziali esistenti, secondo le procedure previste, di interventi e di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, ovvero di demolizione con ricostruzione a parità di volume e di adeguamento igienico funzionale *una tantum* (esclusivamente ai fini della realizzazione o dell'ampliamento dei servizi igienici e della cucina) anche per lotti di superficie inferiore al minimo di seguito indicato, nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - per alloggi di superficie utile netta compresa fra 30 e 45 mq, incremento del 20%, (per valori risultanti minori di mq 8,00 si consente l'arrotondamento fino a tale valore);
 - per alloggi di superficie utile netta compresa fra 45 e 90 mq, incremento del 15%;
 - per alloggi di superficie compresa fra 90 e 120 mq, incremento del 10%;
- la realizzazione (o l'ampliamento) di stalle o depositi agricoli rigorosamente connessi con la conduzione di fondi agricoli già dotati di

case rurali, con le prescrizioni tipologiche di cui al successivo sotto comma per le pertinenze, entro il limite del 20% di detta casa e comunque non oltre 150 mc.;

- nelle aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, tale tipo di intervento non è consentito;
- la realizzazione di nuova edilizia rurale rigorosamente connessa con le conduzioni dei fondi nel rispetto degli indici di edificabilità, stabiliti conformemente alla L.R. 14/82 così come modificata dalla L. R. n. 2 del 02/01/87 e L.R. n. 7 del 24/04/98, sulla base di idonea certificazione da allegare alla richiesta di Concessione Edilizia.

~ *Per le sole residenze:*

L'indice di fabbricabilità territoriale, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori, applicando i seguenti valori:

(aree boschive ed incolte).....	0,003 mc/mq
(aree seminative).....	0,03 mc/mq
(aree a frutteto).....	0,05 mc/mq

H = 6,00 m (all'imposta)

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

La pendenza falde tetto non superiore al 35%; numero di piani fuori terra:

2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere

una altezza utile netta non superiore a 2 ml. ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml.; inoltre tali sottotetti non potranno essere accessibili dai piani sottostanti tramite scala permanente.

Per le pertinenze: indice di fabbricabilità fondiario pari a 0,07 mc/mq; altezza max 4,50 ml., se al di sotto del volume abitativo; 5,00 ml. (alla gronda), se in corpo di fabbrica separato o in aderenza al corpo di fabbrica dell'abitazione. Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui ricadenti nella zona EO a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui ai commi precedenti sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo, restando definitivamente vincolati a

tale destinazione d'uso con obbligo di trascrizione del vincolo a favore del Comune presso la Conservatoria Immobiliare.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati con destinazioni in atto commerciali o artigianali, nonché interventi di ampliamento *una tantum*, esclusivamente derivanti dalle necessità di adeguamento alle legislazioni di settore, secondo i seguenti parametri:

- per volumi esistenti inferiori a 250 mc., nella misura del 20%;
- per volumi esistenti compresi fra 250 e 500 mc., nella misura del 10%;
- per volumi esistenti compresi fra 500 e 1000 mc., nella misura del 5%.

Per ogni edificio produttivo è prevista la installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o di trattamento delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

Gli impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino devono essere ubicati ad almeno 100 ml. di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o attività produttive o attrezzature pubbliche o private.

La concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti,

nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art.12 della L. 09.05.1975 n.153.*

ART. 28

Zona F1 – Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico

Le zone F1 riguardano aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di interesse locale (standards), così come previsti dal D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

La loro estensione globale deve soddisfare le esigenze specifiche delle attrezzature scolastiche, di interesse comune, delle attrezzature sportive, del verde pubblico attrezzato e dei parcheggi.

In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto previa redazione ed approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale secondo i seguenti indici e parametri:

a) per le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico:

$$If = 2,00 \text{ mc/mq}$$

$$Rc = 0,30 \text{ mq/mq}$$

$$Sp = 1 \text{ mq/10 mc.}$$

b) per il verde pubblico attrezzato e per le attrezzature sportive:

$$If = 0,5 \text{ mc/mq}$$

$$Sp = 1 \text{ mq/20 mc.}$$

$$Ip = 150 \text{ n/ha}$$

* Il presente comma in corsivo è stato inserito conformemente alla Delib. di C.P. n.85 del 30.09.2000.

ART. 29***Zona F2 – Attrezzature territoriali di interesse sociale***

La zona F2 riguarda le aree per attrezzature direzionali e sociali di interesse collettivo, di carattere pubblico e privato, quali ad esempio attività socio-culturali, attrezzature partecipative, assistenziali, ricreative, culturali sociali associative, sanitarie, alberghiere, commerciali, sportive non agonistiche, ecc., avente prevalente interesse sovracomunale.

In tali aree, non valutate ai fini della determinazione degli standards urbanistici, il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo, nel rispetto degli indici e delle prescrizioni di seguito riportate.

It = 0,90 mc/mq

Sm = 5.000 mq

Rc = 0,30 mq/mq

H = 10,50 m

Dc = 10,00 m

Sp = 1mq/10 mc di *Su*

Le superfici scoperte dovranno interamente essere sistemate a verde vivo e a prato. Il 30% delle volumetrie complessive può essere destinata a residenze. Le superfici scoperte dovranno interamente essere sistemate a verde vivo e a prato.

ART. 30***Zona F3 – Attrezzature religiose***

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 9 del 05/03/90 le aree per attrezzature religiose sono state previste in misura tale da rispettare lo standard minimo di 1 mq /ab.

In tali aree il piano si attua mediante intervento edilizio diretto, secondo i seguenti indici e parametri:

$$Iu = 0,60 \text{ mc/mq}$$

$$Rc = 0,40 \text{ mq/mq}$$

$$H = 10,00 \text{ m}$$

$$Sp = 1,00 \text{ mq/10 mc.}$$

ART. 31

Zona F4 – Attrezzature sportive e ricreative

Comprende aree destinate ad attività sportive e ricreative, sia esistenti che di nuova previsione.

È consentito la formazione di attrezzature sportive polivalenti e polifunzionali quali: piscine, campi di calcio e calcetto, tennis, basket, pallavolo, bocce, ecc. ivi compresa le relative attrezzature edilizie, quali spogliatoi, club-house per atleti, sale ristoro e riunioni, tribunette, ecc.

In tale zona il P.R.G. si attua mediante interventi di edilizia diretta secondo i seguenti indici e parametri:

$$If = 2,00 \text{ mc/mq}$$

$$H = 10,00 \text{ m}$$

$$De = 10,00 \text{ m}$$

$$Ip = 150 \text{ n/ha}$$

ART. 32

Zona F5 – Attrezzature eco-ambientali

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed eseguite tutte le opere necessarie per evitare l'inquinamento del suolo e delle falde.

In particolare per le discariche dovrà essere garantita l'impermeabilità del cavo e dovranno essere predisposte le attrezzature necessarie per il preventivo trattamento del percolato prima della sua immissione nei recapiti naturali o nel terreno.

Una volta impermeabilizzato il cavo, si procederà allo spandimento dei rifiuti solidi, previa selezione nella massima misura possibile dei materiali metallici, inorganici e non biodegradabili, in strati dello spessore dell'ordine di circa cm. 50 alternati con strati di materiale inerte dello spessore di cm. 10/20.

ART. 33

Zona F6 – Attrezzature cimiteriali

In tale zona sono consentiti eventuali ampliamenti cimiteriali, costruzioni per servizi cimiteriali, tombe e cappelle private. La costruzione di tombe e cappelle private va disciplinata con apposito regolamento.

ART. 34

Zona P1 – Parco Urbano

Comprende le aree destinate al potenziamento e alla formazione di un parco verde e servizi connessi, con essenze botaniche di pregio e di studio, nonché piante officinali e simili.

La disciplina d'uso e di intervento sarà specificata in uno con i criteri e le modalità di gestione attraverso la formazione di un Piano Particolareggiato Esecutivo di iniziativa pubblica che dovrà dimensionare, tra l'altro, i servizi e relativi locali, nonché i materiali e le tipologie da impiegare, unitamente agli elementi di arredo ambientale.

I viali interni al parco dovranno essere pavimentati rigorosamente in pietra bianca, in taglime di tufo o in acciottolato.

Fino alla formazione dello strumento urbanistico esecutivo e fino alla realizzazione dell'intervento non possono essere abbattuti alberi senza autorizzazione comunale, nonché è vietata ogni edificazione di qualsiasi tipo e natura.

ART. 35

Zona P2 - Parco fluviale

La Zona P2 riguarda aree destinate a parco naturale e aree verdi attrezzate per il tempo libero lungo la fascia del fiume Isclero.

Tali aree sono assoggettate a particolare tutela per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per favorirne una utilizzazione che rispetti la morfologia del suolo, la vegetazione, le caratteristiche bio-climatiche dell'habitat, le condizioni idro-biologiche.

La disciplina d'uso e d'intervento che sarà specificata in uno con i criteri e le modalità di gestione attraverso la adozione di un Piano Particolareggiato Esecutivo di iniziativa pubblica o privata potrà prevedere la formazione di percorsi equestri utili all'ippoterapia, la formazione di campo da golf, e ogni iniziativa compatibile con le finalità di tutela ambientale. Sono vietate le edificazioni per residenze abitative.

Sono ammesse esclusivamente modeste opere infrastrutturali nei limiti della necessità di fruizione, nonché costruzioni che integrano la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco, centri di accoglienza, ritrovi, chioschi per la vendita di bevande e giornali, bar e simili.

Sono altresì ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde.

Le attrezzature possono anche essere eseguite e gestite da privati mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di asservire ad uso pubblico gratuito e di sistemare a prato le aree di pertinenza delle costruzioni stesse. In sede di Piano Particolareggiato Esecutivo, si utilizzeranno gli indici e i parametri di seguito indicati:

$$It = 0,10 \text{ mc/mq}$$

$$H = 6,00 \text{ m}$$

$$Df = 20,00 \text{ m}$$

ART. 36*

Zona T - Area di valorizzazione turistica

La Zona T comprende aree destinate alla realizzazione di attrezzature turistiche ricettive, complete di servizi a pertinenze, impianti sportivi e spazi a verde privato, anche a gestione distinta da quella alberghiera, nonché spazi pubblici e di uso pubblico a verde.

Sono ammessi alberghi, motel, residence, alloggi minimi (con fabbricati che non superino 2.000 mc.), pensioni, villaggi turistici a tipo alberghiero ai sensi del D.P.G.R.C. n° 5116/1985, colonie e le destinazioni a servizi connessi come ristoranti, bar caffè, pubblici servizi, attrezzature per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero in genere.

* Modificato conformemente alla Deliberazione di C.P. n.85 del 30.09.2000.

L'utilizzazione della zona T è subordinata alla formazione di Piani Particolareggiati di iniziativa privata (Lottizzazione convenzionata), applicando i seguenti indici e parametri:

$$It = 0,40 \text{ mc/mq}$$

$$Sm = 10.000 \text{ mq}$$

$$Sl = 1.500 \text{ mq}$$

$$Rc = 0,20 \text{ mq/mq}$$

$$H = 6,00 \text{ m}$$

$$Dc = 10,00 \text{ m}$$

$$Sp = 1 \text{ mq/10 mc}$$

$$Ip = 150 \text{ n/ha}$$

Almeno il 70% della superficie scoperta dovrà essere sistemata a verde attrezzato ed a servizio di ogni impianto ricettivo (alberghi, residence, ecc..) dovranno essere previste aree per parcheggio nella misura minima di 8 mq/posto letto, *utilizzando il residuo 30% di superficie scoperta non attrezzata a verde**.

ART. 37

Zona VI – Area riservata per calamità naturali

Ai sensi della Circolare del Ministero per il coordinamento della Protezione Civile (Circolare n° 4 del D.P.C.M./87 del 19/02/87) le aree individuate per insediamenti provvisori in caso di calamità naturali, vanno mantenute inedificate, per tutto il periodo di validità del Piano regolatore Generale.

* La presente frase in corsivo è stata aggiunta conformemente alla Delib. di C.P. n.85 del 30.09.2000.

ART. 38***Zona V2 – Verde di tutela delle aree marginali all'edificato***

Tali zone riguardano aree di verde privato sottoposte a vincolo di inedificabilità totale per realizzare zone di rispetto attorno al tessuto storico ambientale, nonché per tutelare tutte le parti marginali al tessuto edificato.

È consentito il ripristino degli edifici esistenti utilizzando singole concessioni o autorizzazioni.

Il ripristino può interessare anche la realizzazione degli impianti igienici e tecnologici eventualmente mancanti con aumento della volumetria pari al 20% di quella esistente.

Sono sempre consentiti interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dalle lettere a) e b) dell'art. 31 della L. n. 457/78.

Inoltre, è consentito la demolizione e costruzione in sito di edifici esistenti con aumento della volumetria pari al 20% di quella esistente esclusivamente per adeguamento igienico-funzionale.

È comunque consentita la realizzazione di gazebi, chioschi, sistemazione delle aree a verde con relative attrezzature che non comportino una superficie coperta superiore al 10% di quella esistente.

ART. 39***Zona V3 – Verde privato organizzato***

La disciplina d'uso e d'intervento sarà specificata in uno con i criteri e le modalità di gestione attraverso la formazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa privata.

Sono vietate le edificazioni e sono ammesse esclusivamente modeste opere infrastrutturali nei limiti della necessità di fruizione.

Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde.

In queste zone sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco, ritrovi, chioschi, per la vendita di bevande e giornali, bar e simili.

Le attrezzature possono anche essere eseguite e gestite da privati mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di asservire ad uso pubblico gratuito e di sistemare a prato le aree di pertinenza delle costruzioni stesse. Il verdé ornamentale eventualmente esistente dovrà essere conservato.

ART. 40

Zona V4 - Verde di rispetto stradale

Gli elaborati grafici indicano aree destinate a verde di rispetto stradale lungo la viabilità primaria e secondaria e precisamente mt. 20 lungo la strada Frasso-Bucciano e lungo l'asse di previsione Fondo Valle Isclero e mt. 10 per la viabilità urbana e periurbana.

Per le altre strade, ovvero per le strade per le quali non è stata indicata la fascia di protezione, si rinvia all'applicazione del D. Lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D. Lgvo n. 360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610, come da tabelle di seguito riportate, nonché dalla Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 (G.U. n. 38 del 16/12/1998).

È consentito il ripristino degli edifici esistenti con aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente; è consentito inoltre la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente mancanti e

gli ampliamenti degli edifici esistenti con le limitazioni di seguito distinte per tipologia di strada.

Le opere si realizzano mediante singole concessioni o autorizzazioni.

1. Canali – alberature – siepi – piantagioni

fuori dal centro abitato

- c) *La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.;*
- d) *La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;*
- e) *La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.*
- f) *La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiori ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 5, e per quelli di*

altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

2. Nuove costruzioni – ricostruzioni – ampliamenti fronteggianti strade – muri di cinta - recinzioni.

Le distanze di rispetto dal confine stradale, anche se non esaurientemente e puntualmente indicate negli elaborati grafici, vanno applicate come indicato nelle tabelle A e B allegate.

E' consentita la recinzione di aree prospicienti spazi e strade pubbliche mediante impiego di inferriata metallica.

Qualora il sottostante supporto murario sia di proprietà pubblica necessita apposito atto di assenso dell'Ente proprietario.

2.1 Ricomposizioni planovolumetriche fronteggianti strade

Per i fabbricati aventi forma planimetrica irregolare è sempre consentita la ricomposizione delle cortine fronteggianti le strade, assumendo quale distanza dal confine stradale quella preesistente all'intervento edilizio, misurata dal filo fabbricato nel punto più ravvicinato al confine stradale.

- DISTANZE: FUORI DAL CENTRO ABITATO

**UOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI
AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTE LE STRADE**

vo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D. lgv n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

CAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE	Tipo A AUTOSTRADALE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
a) FUORI DAL CENTRO ABITATO	60	40	30			20 Strade Locali 10 Strade vicinali
b) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia susceptibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	30	20	10			La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 10
c) FUORI DAL CENTRO ABITATO	<p>- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p> <p>- ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p>					
d) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	<p>- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b); - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. 					
e) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	<p>- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).</p>					

**A2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E
CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
RISPETTO IN RETTILINEO	f) FUORI DAL CENTRO ABITATO	5	5	3			3
	g) all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.						
FASCIA DI CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO E ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI	h) FUORI DAL CENTRO ABITATO	<p>- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p> <p>- ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p>					
	i) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	<p>- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b). - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso la proprietà latitante, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. 					
CURVE	j) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).					

TAB. B - DISTANZE: ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

**B1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI
 - AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADALE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
RETILINEO E/O IN CURVA	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in presenza di strumento urbanistico vigente	30			20	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 10	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 5
	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in assenza di strumento urbanistico vigente	30			20	20	10
IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO	h) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.					
IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSI	i) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					

B2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
FASCIA DI RISPETTO	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	3			2	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 1	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 0,5
	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.					
	h) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					
Norma comune a tutte le ubicazioni del manufatto (rettilineo, curva, ecc.)		Le recinzioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.					

ART. 41***Fascia di rispetto fluviale (L.R. 14/82 e Normativa P.T.P.)***

Nelle fasce di rispetto, torrenti, e corsi d'acqua di cui al punto c) dell'art. 1 della legge 08/08/85 n. 431 possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di volume degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.

Con esclusione della zona R.U.A., regolate ai sensi dell'art. 18 delle Norme del Piano Territoriale Paesistico vigente, con strumenti ordinari di pianificazione e di attuazione della pianificazione urbanistica, per le incisioni orografiche con dislivelli superiori a metri 20 la distanza da rispettare a destra e sinistra del ciglio spondale, è pari ad una fascia di metri 50; per dislivelli inferiori la distanza a destra e sinistra del ciglio spondale è pari a metri 80.

All'interno della zona R.U.A., conformemente alle Norme Regionali di indirizzo per la pianificazione urbanistica (L.R. 14/82), si prescrive una fascia di rispetto pari a:

a) per i fiumi:

- 25 m al di sopra della quota di 500 m s.l.m.;
- 50 m al di sotto di 500 m s.l.m.;

b) lungo il torrente Jemale:

- 10 m.

Infine, ai sensi della Legge Regionale sopra citata per gli edifici rurali ad uso residenziale e non (purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo agricolo da proprietari coltivatori diretti, da proprietari conduttori in economia, da imprenditori agricoli a titolo principale, da coloni, affittuari o mezzadri), esistenti nelle fasce di rispetto di cui sopra,

sono consentiti interventi con aumenti di volume non superiore al 10 % di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche, da realizzarsi sul lato opposto a quello della infrastruttura da salvaguardare.

ART. 42

Fascia di rispetto cimiteriale (L.R. 14/82)

Nelle aree ricadenti nella fascia di metri 100 dal perimetro dei cimiteri, non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni.

Sono tuttavia consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e di parcheggi.

È altresì estesa alla zona di rispetto cimiteriale la normativa della zona verde-parco.

ART. 43

Fascia di rispetto elettrodotto (D.P.C.M. 23 aprile 1992)

La distanza da osservare per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, è la seguente:

- a) metri 10 (per linee a 132 KV);
- b) metri 18 (per linee a 220 KV);
- c) metri 28 (per linee a 380 KV).

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione nominale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal D.I. 16/01/1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto sono stabilite dalla Commissione Tecnica Scientifica di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 104.

ART. 44

Fascia di rispetto acquedotto esterno (L.236/88)

Nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto dell'acquedotto esterno, individuata in metri 10, non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni.

Sono tuttavia consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e di parcheggi.

ART. 45

Fascia di rispetto metanodotto

Nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto del metanodotto, individuata in metri 10, non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni.

Sono tuttavia consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e di parcheggi.

ART. 46*

Norme transitorie

In sede di redazione degli strumenti attuativi del presente P.R.G. verrà effettuata, di concerto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, l'individuazione degli edifici o dei nuclei o complessi rurali di interesse storico-artistico o ambientale e paesaggistico prescritta

* L'articolo 46 è stato inserito a seguito della Conferenza di Servizi del 16.10.2001 (prot.5573 del 16.10.2001).

dall'art.5, punto 2, delle Norme di Attuazione del P.T.P. In attesa della predetta individuazione le misure di tutela previste dall'art.6 delle Norme di Attuazione del P.T.P., che escludono l'applicazione della categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia, parziale o integrale agli immobili di interesse storico ambientale, devono essere applicate a tutte le unità edilizie documentate dalla pianta catastale del 1940, così come riportato nella tavola 9 A.U.3 del P.R.G. in esame.



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE AFFARI GENERALI
U.O. CONSIGLIO

2

La 2 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2002 il giorno 14 del mese di MARZO
a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ANTIMO LAVORGNA

sull'oggetto: COMUNE DI MOLANO (BN) - PIANO REGOLATORE GENERALE -
ADEGUAMENTO AI RILIEVI REGIONALI DI CUI AL D.P.G.R.
N. 1255 DEL 18.5.2001

~~azioni~~

~~del presidente~~

(Comiss.) espresse, a maggioranza di voti, PARERE FAVOREVOLE
in adesione a quanto espresso dal "Settore Programmazione
e Sviluppo Territoriale - Servizio Urbanistico e Attività
Produttive"; si estendono i consiglieri Lombardi, Quisano,
Mencarella e Petrucciello, i quali si riservano di
esprimere il proprio parere in Consiglio Provinciale.

IL SEGRETARIO

Estratto dal Verbale n° 98